

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Summario

CAPO I	7
FINALITÀ E CONTENUTO	7
Art. 1 - Finalità e contenuto del regolamento	7
CAPO II	7
POSTULATI E PRINCIPI CONTABILI.....	7
Art. 2 - I postulati del sistema di bilancio	7
Art. 3 - Comprensibilità e chiarezza	7
Art. 4 - Significatività e rilevanza	8
Art. 5 - Informazione attendibile	8
Art. 6 - Coerenza	8
Art. 7 - Attendibilità e congruità	8
Art. 8 - Ragionevole flessibilità	9
Art. 9 - Neutralità	9
Art. 10 - Prudenza	9
Art. 11 - Comparabilità	9
Art. 12 - Competenza finanziaria	9
Art. 13 - Competenza economica	9
Art. 14 - Conformità del procedimento di formazione del sistema di bilancio ai corretti principi contabili	9
Art. 15 - Verificabilità dell'informazione	10
Art. 16 - I principi contabili	10
CAPO III.....	11
IL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	11
Art. 17 - Funzioni del servizio economico-finanziario	11
Art. 18 - Organizzazione del servizio economico-finanziario	11
Art. 19 - I servizi e la gestione finanziaria, economica e patrimoniale	12
Art. 20 - Adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione	12
Art. 21 - Progetti integrati intersettoriali	13
CAPO IV	14
REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLO FINANZIARIO	14
Art. 22 - Parere di regolarità contabile	14
Art. 23 - Controllo e riscontro sugli accertamenti di entrata e sulle liquidazioni di spesa	14

Art. 24 - Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria	15
Art. 25 - Segnalazioni obbligatorie del Responsabile del servizio economico-finanziario	15
CAPO V	17
BILANCI E PROGRAMMAZIONE.....	17
Art. 26 - Il sistema di programmazione e di bilancio	17
Art. 27 - Le linee programmatiche di mandato	17
Art. 28 - Processo di formazione del bilancio di previsione	17
Art. 29 - Il bilancio pluriennale	18
Art. 30 - Schema di relazione previsionale e programmatica	18
Art. 31 - Programmazione del fabbisogno di personale	20
Art. 32 - Schemi di bilancio previsionale e relativi allegati	20
Art. 33 - Il programma delle opere pubbliche	20
Art. 34 - Sessione di bilancio	21
Art. 35 - Il piano esecutivo di gestione	21
Art. 36 - Struttura del piano esecutivo di gestione	22
Art. 37 - Piano esecutivo di gestione - Report periodici	22
Art. 38 - Modifiche alle dotazioni e agli obiettivi assegnati ai servizi e loro definizione	23
Art. 39 - Indirizzi programmatici Inammissibilità ed improcedibilità delle deliberazioni	24
CAPO VI	25
LA GESTIONE DEL BILANCIO.....	25
Art. 40 - Fondamenti generali in ottica aziendale	25
Art. 41 - Disciplina in ordine all'acquisizione delle entrate	25
Art. 42 - Disciplina dell'accertamento delle entrate	25
Art. 43 - Riscossione delle entrate	26
Art. 44 - Altre modalità di acquisizione delle entrate	27
Art. 45 - Versamento delle entrate	27
Art. 46 - Le fasi di gestione della spesa	27
Art. 47 - Assegnazione di risorse	28
Art. 48 - Prenotazione dell'impegno	28
Art. 49 - Controlli sulle prenotazioni di impegno	28
Art. 50 Impegno di spesa	29
Art. 51 - I impegni di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata (impegni impropri)	29
Art. 52 - Impegni pluriennali	30
Art. 53 Impegni automatici	30

Art. 54 - Sottoscrizione degli atti d'impegno	30
Art. 55 - Liquidazione e ordinazione della spesa	31
Art. 56 - Mandati di pagamento	31
Art. 57 - Pagamento	32
Art. 58 - Pagamenti in conto sospeso	32
CAPO VII.....	33
INVESTIMENTI.....	33
Art. 59 - Investimenti - Fonti di finanziamento	33
Art. 60 - Programmazione degli investimenti	33
Art. 61 - Ricorso all'indebitamento	33
Art. 62 - Strumenti finanziari derivati	33
CAPO VIII	35
EQUILIBRI DI BILANCIO	35
Art. 63 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio	35
Art. 64 - Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti	35
Art. 65 - Provvedimenti dell'organo consiliare in ordine ai programmi e agli equilibri di bilancio	36
Art. 66 - Contenuti del controllo finanziario	36
Art. 67 - I debiti fuori bilancio	36
CAPO IX	38
AZIONI MODIFICATIVE DELLA PROGRAMMAZIONE E VARIAZIONI DI BILANCIO	38
Art. 68 - Modifiche alla programmazione	38
Art. 69 - Aggiornamenti del programma delle opere pubbliche e del piano investimenti	38
Art. 70 - Variazioni al bilancio di previsione	38
Art. 71 - Modifiche alle dotazioni e agli obiettivi assegnati ai servizi e loro definizione	38
Art. 72 - Fondo di riserva	39
CAPO X	40
IL SERVIZIO DI TESORERIA.....	40
Art.73 - Affidamento del servizio di tesoreria	40
Art. 74 - Attività connesse alla riscossione delle entrate	40
Art. 75 - Attività connesse al pagamento delle spese	41
Art. 76 - Contabilità del servizio di tesoreria	41
Art. 77 - Gestione di titoli e valori	42
Art. 78 - Responsabilità del tesoriere, vigilanza e agenti contabili	42
Art. 79 - Verifiche di cassa	42
Art. 80 - Il conto del tesoriere	42

CAPO XI	44
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE	44
Art. 81 - Finalità e fondamenti del rendiconto di gestione	44
Art. 82 - Modalità di formazione del rendiconto	44
Art. 83 - Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi	44
Art. 84 - Relazione della Giunta al rendiconto della gestione	45
Art. 85 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi	45
Art. 86 - Formazione ed approvazione del conto consuntivo	46
Art. 87 - Indicatori e parametri applicati ai servizi	46
Art. 88 - Il conto economico	46
Art. 89 - Il conto del patrimonio	47
Art. 90 - Gli agenti contabili	47
CAPO XII.....	49
GESTIONE PATRIMONIALE	49
Art. 91 - I beni	49
Art. 92 - Consegnatari dei beni	49
Art. 93 - Immobili oggetto di interventi di manutenzione straordinaria	50
Art. 94 - Inventario	50
Art. 95 - Inventario dei beni mobili	51
Art. 96 - Inventario dei beni immobili comunali	51
Art. 97 - Inventario, carico e scarico di beni mobili	52
Art. 98 - Materiali di consumo e di scorta	52
Art. 99 - Attività finanziarie immobilizzate, loro valutazione e inventariazione	53
CAPO XIII	54
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	54
Art. 100 - Organo di revisione economico-finanziaria	54
Art. 101 - Cessazione dall'incarico	54
Art. 102 - Attività di collaborazione con il Consiglio	54
Art. 103 - Mezzi per lo svolgimento dei compiti	54
CAPO XIV	55
IL SERVIZIO DI ECONOMATO	55
<i>ART. 104 - L'Economo Agente Contabile</i>	55
<i>ART. 105 - Affidamento Servizio</i>	55
Art. 106 - Le spese sostenibili dal servizio	55
Art. 107 - Il fondo di dotazione dell'economo	55
Art. 108 - Registro cronologico di cassa	56
Art. 109 - Verifiche di cassa	56
Art. 110 - Responsabilità	56

Art. 111 - Il conto giudiziale	56
CAPO XV	58
SCRITTURE CONTABILI	58
Art. 112 - Sistema di scritture	58
Art. 113 - Contabilità finanziaria	58
Art. 114 - Rapporti fra contabilità finanziaria e contabilità generale	58
CAPO XVI	59
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	59
Art. 115 - Entrata in vigore	59

CAPO I **FINALITÀ E CONTENUTO**

ART. 1

Finalità e contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in riferimento all'art. 152 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

2. La normativa regolamentare è armonizzata ed è coerente con i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli enti locali e ne incoraggia l'applicazione e l'utilizzazione.

3. Promuove l'impiego delle più avanzate metodologie contabili nelle fasi caratteristiche della programmazione, gestione, controllo e rendicontazione.

4. Le norme regolamentari presiedono alla correttezza delle metodologie contabili dell'Ente, orientano l'azione pubblica locale al mantenimento dell'equilibrio economico durevole nel tempo, alla conservazione del patrimonio e alla realizzazione degli obiettivi predefiniti nel processo di programmazione.

CAPO II **POSTULATI E PRINCIPI CONTABILI**

Art. 2

I postulati del sistema di bilancio

1. I postulati costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi le norme regolamentari per orientare l'ente nella conduzione dei processi di programmazione, gestione e rendicontazione.

2. In particolare i postulati che costituiscono fondamento delle norme sono:

- comprensibilità
- significatività e rilevanza
- informazione attendibile
- coerenza
- attendibilità e congruità
- ragionevole flessibilità
- neutralità e imparzialità
- prudenza
- comparabilità
- competenza finanziaria
- competenza economica
- conformità del procedimento di formazione del sistema di bilancio ai corretti principi contabili
- verificabilità dell'informazione.

Art. 3

Comprensibilità e chiarezza

1. L'Ente realizza il sistema di bilancio con una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali nonché per permetterne la lettura per programmi servizi e interventi.

2. L'Ente integra il sistema di bilancio con una informativa supplementare inserita sia nella fase previsionale sia nella fase di rendiconto.

3. Nella realizzazione del sistema di bilancio occorre riferire le informazioni in esso contenute agli utilizzatori finali per favorirne la comprensione e l'intelligibilità.

Art. 4

Significatività e rilevanza

1. L'ente deve rendere significativa l'informazione fornita nel sistema di bilancio in relazione ai processi cognitivi e decisionali degli utilizzatori.

2. Nella formazione del sistema di bilancio i dati di previsione e di rendiconto sono esaminati in ordine alla congruità economica e finanziaria e alla ragionevolezza.

Art. 5

Informazione attendibile

1. L'informazione fornita dall'Ente deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi che intende rappresentare.

Art. 6

Coerenza

1. L'ente applica al sistema di bilancio il principio della coerenza interna in sede preventiva, di gestione e di rendiconto.

2. In sede preventiva, la relazione previsionale e programmatica deve essere conseguente alla programmazione strategica.

3. In sede di gestione l'azione pubblica non deve contrastare con gli indirizzi e gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e non pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici.

4. In sede di rendiconto, è dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.

5. La programmazione dell'ente si connette con quella della Regione e si armonizza con gli obiettivi di finanza pubblica.

ART. 7

Attendibilità e congruità

1. L'Ente applica il principio di attendibilità delle entrate e di congruità delle spese al fine di garantire la sostenibilità delle scelte di bilancio nel tempo e salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario.

2. I responsabili dei servizi valutano con idonee metodologie e tecniche l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese.

3. Il servizio economico finanziario fornisce gli elementi utili al processo di valutazione dei responsabili dei servizi.

4. La valutazione è riferita anche alla correttezza dei residui passivi ed esigibilità dei residui attivi d'esercizio.

ART. 8

Ragionevole flessibilità

1. L'ente predispose i documenti di programmazione in modo da poter provvedere agli aggiornamenti e modifiche al fine di evitare rigidità nella gestione.

ART. 9

Neutralità

1. L'ente garantisce la neutralità e imparzialità dell'informazione contenuta nel sistema di bilancio nei confronti di tutti gli utilizzatori.

ART. 10

Prudenza

1. Nell'elaborazione delle previsioni l'ente applica il principio della prudenza nell'iscrizione delle entrate e delle spese che si prevede siano accertabili o impegnabili nel periodo amministrativo considerato.

2. Il principio applicato al rendiconto comporta che i proventi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutti gli oneri anche se non definitivamente sostenuti devono essere rendicontati.

Art. 11

Comparabilità

1. Gli utilizzatori devono essere in grado di comparare il sistema di bilancio dell'ente con quello di altri enti locali. A tal fine saranno esplicitati i principi contabili applicati e le metodologie impiegate nella costruzione dell'informazione contabile.

2. È garantita la comparabilità dei bilanci all'interno dell'Ente sulla base della corretta applicazione dei principi contabili.

Art. 12

Competenza finanziaria

1. L'ente, applicando il criterio della competenza finanziaria, riconduce le entrate e le spese al periodo amministrativo in cui sorge il diritto a riscuotere (accertamento) e l'obbligo a pagare (impegno).

Art. 13

Competenza economica

1. L'ente applicando il criterio della competenza economica a livello previsionale valuta preventivamente le azioni dal punto di vista economico al fine di esprimere la dimensione finanziaria dei fatti economici mediante i valori finanziari preventivi.

2. Nell'ottica gestionale i costi e oneri devono essere correlati con i proventi e i ricavi di esercizio e nel contempo le valutazioni economiche riferite a proventi, costi e risultati costituiscono la base del sistema di bilancio.

Art. 14

Conformità del procedimento di formazione del sistema di bilancio ai corretti principi contabili

1. L'Ente informa il processo di formazione del sistema di bilancio ai corretti principi contabili nazionali ed internazionali.

Art. 15

Verificabilità dell'informazione

1. Il procedimento contabile che ha condotto all'elaborazione di una determinata informazione patrimoniale, economica e finanziaria deve essere sempre verificabile e ricostruibile.

Art. 16

I principi contabili

1. L'ente applica i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno in base all'art. 154 del D. Lgs. 267/00.

2. La funzione dei principi contabili è quella di interpretare le norme di legge in tema di ordinamento finanziario e contabile secondo i fini voluti dal legislatore e altresì di collegare a dette norme tutte quelle alle quali direttamente o indirettamente si fa o si deve fare riferimento.

3. I principi si dirigono ai responsabili delle politiche, ai responsabili dei servizi, agli agenti contabili e a tutti i responsabili e operatori del sistema generale dell'ente.

4. Nel profilo esterno all'ente, i principi orientano la complessiva attività istituzionale non solo nei confronti degli utilizzatori del sistema di bilancio ma di tutti i cittadini e portatori di interesse relativamente alle finalità, agli obiettivi e risultati programmati e realizzati.

5. Sono favorite le innovazioni e le sperimentazioni anche tramite la partecipazione alle diverse occasioni di elaborazione, confronto e comune lavoro ai diversi livelli istituzionali, culturali, nazionali ed internazionali.

6. Gli utilizzatori del sistema di bilancio sono:

- cittadini;
- consiglieri e amministratori;
- altri enti pubblici, aziende partecipate ed organismi gestionali di servizi pubblici locali;
- organi di controllo;
- dipendenti;
- finanziatori;
- fornitori ed altri creditori;
- restanti portatori d'interesse che abbiano rapporti con l'ente locale.

CAPO III
IL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 17

Funzioni del servizio economico-finanziario

1. Il servizio finanziario è organizzato ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/00 in modo da garantire l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria:

- programmazione e bilanci;
- rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
- investimenti e relative fonti di finanziamento;
- gestione del bilancio riferita alle entrate;
- gestione del bilancio riferita alle spese;
- rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti;
- rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili;
- rapporti con gli organismi gestionali dell'ente;
- rapporti con l'organo di revisione economico-finanziario;
- controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- rapporti con la funzione di controllo interno e con i servizi dell'ente.

2. Le articolazioni operative del servizio sono strutturate in base all'Organigramma vigente nel tempo, che definisce le responsabilità di cui all'art. 151 comma 4 ed all'art. 49 comma 1 del TUEL.

Art. 18

Organizzazione del servizio economico-finanziario

1. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria la struttura del servizio è così definita:

- a) il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/00 si identifica con il responsabile del servizio;
- b) le articolazioni operative del servizio sono strutturate come definite dal regolamento di organizzazione tenendo conto delle funzioni di cui al precedente articolo;
- c) ad ogni articolazione operativa del servizio è preposto un responsabile che gestisce la specifica struttura assegnata, rispondendo dei risultati, della correttezza tecnica e amministrativa dei processi e degli atti di competenza;
- d) il responsabile di una unità organizzativa individuato su proposta del responsabile del servizio finanziario svolge le funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento;
- e) il responsabile del servizio finanziario può individuare i soggetti con funzioni di coordinamento di un insieme di unità organizzative in cui si articola il servizio finanziario;
- f) il responsabile del servizio finanziario può individuare i soggetti con responsabilità di strutture temporanee di progetto per il raggiungimento di obiettivi specifici e determinati all'interno della struttura permanente del servizio, e con attività di durata limitata nel tempo;
- g) il responsabile del servizio economico-finanziario rende disponibili per i responsabili della gestione dei servizi dell'ente le informazioni e le valutazioni di tipo finanziario ed economico-patrimoniale necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. Gli strumenti contabili devono garantire in ogni caso la visione unitaria ed integrata della gestione superando il frazionamento e la settorialità delle azioni dell'ente;

h) i responsabili della gestione dell'ente collaborano con il responsabile del servizio rendendo disponibili gli elementi necessari per l'espletamento delle funzioni di coordinamento e gestione complessiva dell'attività finanziaria. In particolare forniscono tutti gli elementi utili e necessari per l'analisi di economicità in ordine alle previsioni di bilancio e di congruità delle spese relative.

2. I responsabili della gestione dell'ente rispondono direttamente e personalmente dell'attendibilità, chiarezza e rigorosità tecnica degli elementi informativi resi disponibili, anche ai fini della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa di competenza del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, quarto comma, del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni.

3. In particolare il Responsabile del Servizio valuta l'attendibilità delle entrate sia in sede previsionale e sia di rendicontazione. La congruità delle spese deve essere valutata con riferimento agli andamenti consolidati, agli obiettivi programmatici e all'andamento dell'equilibrio di bilancio annuale e pluriennale.

Art. 19

I servizi e la gestione finanziaria, economica e patrimoniale

1. Il servizio come definito dall'ordinamento è semplice quando è costituito da unica struttura per l'esercizio di una funzione, o di una parte di questa, di competenza dell'ente.

2. Il servizio è complesso quando è costituito da una struttura che si suddivide in sottordinate partizioni organizzative interne.

3. Al responsabile del servizio, o della sua interna partizione, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse e di controllo. È responsabile della gestione e dei relativi risultati.

4. Ad un responsabile possono essere affidati più servizi anche riferiti a diverse funzioni.

5. Possono essere istituite aree di coordinamento, con il relativo responsabile, estese a più funzioni con i corrispondenti servizi ed eventuali partizioni interne.

6. Per le finalità di cui al precedente terzo comma al responsabile del servizio sono affidati:

a) un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati;

b) le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio;

c) gli elementi attivi e passivi del patrimonio inerenti all'attività svolta dal servizio.

7. Il servizio deve consentire di misurare gli effetti economici delle decisioni del responsabile e delle singole unità organizzative elementari ai fini del controllo interno.

Art. 20

Adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione

1. I servizi che assicurano l'erogazione dei servizi finali dell'ente acquisiscono le risorse specifiche di entrata e impiegano i mezzi finanziari e i fattori produttivi propri e gestiscono il patrimonio loro affidato.

2. L'acquisizione delle risorse è realizzata sia in riferimento alla gestione di competenza sia al conto dei residui tenendo conto anche dei vincoli generali del sistema di bilancio in termini di cassa rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

3. I servizi che assicurano la funzionalità complessiva dell'ente, sia sotto il profilo giuridico-istituzionale sia sotto il profilo organizzativo-gestionale, operano nella gestione finanziaria, economica e patrimoniale come segue:

- a) acquisiscono le risorse specifiche di entrata, impiegano i mezzi finanziari e i fattori produttivi propri e gestiscono il patrimonio per assicurare la funzionalità del servizio;
- b) acquisiscono le entrate e gestiscono il patrimonio per la parte non attribuibile ai singoli servizi operativi;
- c) curano i procedimenti di impiego dei mezzi finanziari necessari per la funzionalità complessiva dei servizi operativi considerati nel loro insieme o in gruppi omogenei.

4. Il responsabile del servizio risponde direttamente del controllo di gestione, quindi dell'efficacia e dell'efficienza con le quali sono acquisite e impiegate le risorse affidate per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

Art. 21

Progetti integrati intersettoriali

1. L'ente al fine di realizzare gli obiettivi gestionali privilegia la previsione di progetti che abbiano riferimento a responsabilità settoriali diverse in un'ottica integrata.

2. Il responsabile del servizio economico finanziario deve garantire l'architettura economico finanziaria del progetto in sede di relazione previsionale e programmatica e relativi allegati, il monitoraggio in itinere del medesimo e la valutazione finale.

CAPO IV
*REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
E CONTABILE E CONTROLLO FINANZIARIO*

Art. 22

Parere di regolarità contabile

1. Il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza consiliare e di Giunta Comunale è rilasciato dal Responsabile del servizio economico-finanziario a cui è attribuita la competenza per la funzione svolta.

2. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile del servizio Economico Finanziario il parere è espresso dal dipendente incaricato delle funzioni vicarie.

3. Il parere è rilasciato entro tre giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione da parte della competente unità operativa.

4. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono inviate, con motivata relazione del Responsabile del servizio Economico Finanziario al servizio proponente entro il termine di cui al precedente comma.

5. Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione deve riguardare:

- a) il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti;
- b) l'osservanza dei principi contabili nazionali ed internazionali e delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali;
- c) la regolarità della documentazione;
- d) la giusta imputazione al bilancio e l'esistenza del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo;
- e) il corretto riferimento della spesa agli indirizzi strategici e ai relativi programmi o progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica;
- f) l'esistenza del presupposto dal quale sorge l'obbligazione giuridica;
- g) l'osservanza delle norme fiscali;
- h) ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell'atto.

6. Gli atti che presentano aspetti economico patrimoniali devono esprimere le conseguenze nel conto economico e nel conto del patrimonio al fine del rilascio del parere di regolarità contabile.

7. Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell'atto in corso di formazione.

8. Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto deve essere adeguatamente motivato. Gli organi deliberanti possono adottare l'atto anche in presenza di parere di regolarità contabile negativo con espressa motivazione inserita nell'atto medesimo.

Art. 23

*Controllo e riscontro sugli accertamenti di entrata
e sulle liquidazioni di spesa*

1. Il responsabile del procedimento competente appartenente al servizio finanziario appone il visto di controllo e di riscontro sull'idonea documentazione di cui all'art. 179 del D.Lgs. 267/00 ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili dell'accertamento di entrata.

2. Parimenti il responsabile del procedimento competente del servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto di liquidazione.

3. Appone quindi sull'atto stesso il proprio visto di controllo e riscontro.

4. La liquidazione è l'unico atto necessario quale autorizzazione all'emissione del mandato di pagamento.

5. Il visto sulla documentazione di spesa ai fini della dichiarazione di regolarità della fornitura è apposto dal responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa.

6. I visti di cui ai commi precedenti devono essere apposti entro cinque giorni dal ricevimento da parte dell'unità organizzativa competente della documentazione prevista dalla legge.

7. L'atto di liquidazione della spesa deve essere eseguito, mediante l'ordinazione, entro cinque giorni dall'apposizione del visto, fatti salvi eventuali casi che ne impediscano l'esecuzione, da comunicare a cura del responsabile del servizio economico finanziario al settore proponente.

8. Qualora il visto di controllo e di riscontro non possa essere apposto per qualsiasi ragione la documentazione è inviata al servizio proponente entro il termine di cui al precedente comma.

Art. 24

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

1. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sui provvedimenti di impegno dei responsabili dei servizi di cui all'art. 151, 4 comma, del D. Lgs. 267/00 è apposto dal responsabile del servizio finanziario.

2. Il responsabile del servizio finanziario appone il visto attestante la copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa per la competenza dell'anno e del Bilancio Pluriennale, per le spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi, anche con riferimento alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese.

3. Il visto attestante la copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è reso allorché l'entrata sia stata accertata ai sensi dell'art. 179 dell'ordinamento.

4. Nel caso di spesa finanziata dall'avanzo di amministrazione il responsabile del servizio finanziario, ai fini del rilascio del visto attestante la copertura finanziaria, deve tenere conto dello stato di realizzazione dell'avanzo medesimo.

Art. 25

Segnalazioni obbligatorie del Responsabile del servizio economico-finanziario

1. Il responsabile del servizio finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

2. È obbligato altresì a presentare le proprie valutazioni ove si rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

3. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi riguardano anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.

4. Le segnalazioni dei fatti gestionali, opportunamente documentate e le valutazioni adeguatamente motivate, sono inviate al legale rappresentante dell'ente, al Consiglio dell'ente nella persona del suo Presidente, al segretario e all'organo di revisione in forma scritta e con riscontro dell'avvenuto ricevimento entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti.

5. Il Consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193 del D.Lgs. 267/00, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta Comunale.

CAPO V
BILANCI E PROGRAMMAZIONE

ART. 26

Il sistema di programmazione e di bilancio

1. I livelli della programmazione locale risultano:

- la programmazione strategica in riferimento al mandato amministrativo;
- la programmazione di indirizzo a livello di previsione triennale e annuale;
- la programmazione operativa a livello di gestione annuale e infrannuale.

2. Il sistema di bilancio deve rispettare i principi generali di redazione del documento previsionale dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e dai postulati e principi contabili.

3. Il sistema di bilancio include, a livello di preventivo:

- a) la relazione previsionale e programmatica;
- b) il bilancio annuale di previsione;
- c) il bilancio pluriennale;
- d) il piano esecutivo di gestione;
- e) gli allegati al bilancio di previsione.

4. Nella formalizzazione del processo di previsione e programmazione all'interno del sistema di bilancio occorre tenere conto di tre elementi chiave, che sono propri dell'ordinamento finanziario e contabile:

- la valenza pluriennale del sistema;
- la lettura non solo contabile dei documenti;
- la necessaria coerenza ed interdipendenza dei vari segmenti del sistema di bilancio.

Art. 27

Le linee programmatiche di mandato

1. Le linee programmatiche riguardano le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il piano generale di sviluppo esprime per la durata del mandato le linee dell'azione pubblica dell'ente:

- nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici;
- nei servizi e nelle funzioni da assicurare;
- nelle risorse finanziarie acquisibili e relative politiche tributarie e tariffarie;
- negli investimenti e nelle opere pubbliche da realizzare e relative fonti di finanziamento;
- negli indirizzi e nelle politiche degli enti ed organismi strumentali;
- nelle altre materie di programmazione strategica.

Art. 28

Processo di formazione del bilancio di previsione

1. Il processo di formazione del bilancio si esplica attraverso le seguenti fasi:

- a) i responsabili dei servizi predispongono la proposta di piano esecutivo di gestione sulla base delle esigenze e delle indicazioni delle unità organizzative in cui ogni servizio si articola. La proposta tiene conto dei risultati e dell'analisi di gestione degli ultimi due esercizi finanziari definitivamente chiusi e dello svolgimento della gestione dell'anno in corso e si riferisce:

- a) caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente;
- b) analisi e valutazione delle risorse;
- c) programmi ed eventuali progetti;
- d) stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e analisi dell'andamento con riferimento all'insieme dei programmi dell'ente sia di spesa corrente e sia in conto capitale. Esso deve costituire oggetto di monitoraggio continuo e costante a cura dei singoli responsabili dei servizi con il supporto del Servizio Economico Finanziario.
- e) rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici;
- f) considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore e agli atti programmatici della regione;
- g) indirizzi di programmazione affidati alla realizzazione degli enti strumentali e degli organismi gestionali a cui l'ente partecipa o ha assegnato la responsabilità dell'esercizio di pubblici servizi;
- h) illustrazione delle politiche dell'ente espresse nel documento di descrizione degli indirizzi generali di programmazione contenuti nel documento previsionale anche con riferimento alle leggi e ai documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia;
- i) dimostrazione della compatibilità delle previsioni di bilancio con i vincoli sul saldo finanziario di competenza e di cassa o sull'andamento di spesa di cui al patto di stabilità interno.

5. Il servizio finanziario garantisce il supporto costante di coordinamento nell'attività di predisposizione della relazione.

6. Gli Assessorati e i singoli servizi dell'ente elaborano e predispongono i programmi e gli eventuali progetti e tutte le componenti della relazione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

7. Nella formulazione dei programmi si esprimono con chiarezza le scelte politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale delle medesime.

8. Il programma costituisce punto di collegamento tra indirizzo politico-amministrativo, bilancio, piano della performance e piano esecutivo di gestione ai fini dell'affidamento di obiettivi e di risorse ai responsabili dei servizi.

9. I gli eventuali progetti hanno contenuto applicativo dei singoli programmi e dettagliano le attività da porre in essere.

10. La Relazione indica le ragioni delle modifiche apportate al Bilancio Pluriennale rispetto alle previsioni dell'anno precedente da dettagliare per comparti omogenei con particolare riguardo alle spese di personale e altre spese rigide e al programma delle spese in conto capitale.

11. Nella Relazione si dovrà porre particolare attenzione a:

- valutazione in ordine all'acquisizione delle risorse e alle politiche di entrate proprie sia tributarie sia extratributarie;
- valutazioni in ordine all'indebitamento dell'ente e ai riflessi che il medesimo provoca nella gestione dell'anno in corso e in quella degli anni successivi;
- finanziamento prioritario da garantire alle spese correnti consolidate riferite ai servizi essenziali e strutturali e al patrimonio;
- spesa di sviluppo quale quota di risorse aggiuntive da destinare al potenziamento qualitativo di un'attività o alla creazione di un nuovo servizio;
- spesa d'investimento in ordine alla sostenibilità negli esercizi futuri e alle fonti di finanziamento.

Art. 31

Programmazione del fabbisogno di personale

1. L'ente approva l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del D. Lgs. 267/2000.

2. L'atto di programmazione è finalizzato ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie;

3. Contiene la valutazione sulle politiche di assunzione di personale con riferimento alle varie tipologie contrattuali anche flessibili e al quadro organizzativo compatibile con gli obiettivi di programmazione.

Art. 32

Schemi di bilancio previsionale e relativi allegati

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti e approvati dalla Giunta Comunale.

2. Allo stesso modo sono predisposte e approvate le proposte di deliberazione stabilite dall'ordinamento.

3. Gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di relazione previsionale e programmatica, predisposti dalla Giunta sono trasmessi all'organo di revisione per il prescritto parere.

4. I pareri di cui al precedente comma oltre quelli previsti da disposizioni legislative e regolamentari dell'ente sono rilasciati entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione.

5. Lo schema di bilancio annuale, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, è presentato all'organo consiliare per l'approvazione entro il termine previsto dalle norme di legge.

Art. 33

Il programma delle opere pubbliche

1. Il programma delle opere pubbliche è costituito dall'insieme degli investimenti che l'Ente intende realizzare nell'arco temporale preso in considerazione dal bilancio pluriennale.

2. Il programma delle opere pubbliche è atto fondamentale del Consiglio e gli investimenti in esso ricompresi sono iscritti nel bilancio annuale e pluriennale e costituiscono obiettivi da realizzare nel periodo considerato.

4. Il programma delle opere pubbliche deve indicare i seguenti interventi prioritari:

- i lavori di manutenzione;
- il recupero del patrimonio esistente;
- il completamento dei lavori già iniziati;
- i progetti già approvati;
- gli interventi per i quali ricorra la possibilità di cofinanziamento con capitale privato.

5. Il programma indica altresì:

- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere sino al loro collaudo;
- le risorse disponibili o attivabili sia per gli incarichi interni e sia esterni, in relazione agli oneri di progettazione da sostenere per la sua attuazione.

6. Per ogni singolo investimento il piano contiene i seguenti principali elementi:

- finalità dell'investimento;

- analisi di fattibilità;
- ordine di priorità;
- situazione progettuale;
- caratteristiche tecniche del progetto e tempi di realizzazione;
- analisi dei fabbisogni finanziari generati in termini di quantità, qualità e tempistica delle fonti con definizione degli oneri e proventi indotti dall'investimento;
- ogni elemento utile a valutare i costi e i benefici connessi con l'investimento.

Art. 34

Sessione di bilancio

1. L'esame dello schema di bilancio e dei relativi allegati da parte dell'organo consiliare è programmato in apposita sessione di bilancio.
2. Gli eventuali emendamenti agli schemi di bilancio devono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare almeno tre giorni prima di quello previsto per l'approvazione del bilancio.
3. Le proposte di emendamento al fine di essere poste in discussione e in approvazione devono riportare i pareri previsti dall'ordinamento.
4. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal responsabile del servizio interessato e competente alla gestione dei fondi iscritti nel bilancio.
5. Nei casi in cui il responsabile del servizio non sia individuato il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal responsabile del servizio finanziario.

Art. 35

Il piano esecutivo di gestione

1. Il piano esecutivo di gestione costituisce lo strumento della programmazione operativa e contiene i piani di conferimento delle risorse e di impiego e combinazione dei fattori produttivi in coerenza con i contenuti della programmazione strategica e indirizzi triennale e annuale.
2. Il contenuto del piano esecutivo di gestione costituito dagli obiettivi di gestione e dall'affidamento degli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle necessarie dotazioni, deve essere riferito alla struttura organizzativa dell'ente nelle sue articolazioni, ognuna con il proprio responsabile.
3. In particolare gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei soggetti individuati nella struttura dell'ente favorendo nel contempo l'attività di controllo di gestione e costituendo elemento portante dei sistemi di valutazione del personale.
4. Il contenuto degli obiettivi è integrato dalle conseguenti direttive in modo da consentire, in base alla vigente legislazione, l'attivazione del potere di accertamento delle entrate e d'impegno delle spese da parte dei responsabili.
5. Il piano esecutivo di gestione che non contiene, per particolari obiettivi, le direttive che consentano l'esercizio dei poteri di gestione da parte del responsabile del servizio, dovrà essere integrato con appositi atti della Giunta Comunale.
6. Il piano esecutivo di gestione deve consentire di affidare ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari specificati negli interventi, le risorse di entrata e gli elementi attivi e passivi del patrimonio nonché le restanti dotazioni anche non finanziarie.

7. Il provvedimento di approvazione del piano esecutivo di gestione dà atto del processo di definizione e verifica di fattibilità tra organo esecutivo, Segretario Generale e responsabili dei servizi in ordine alle risorse affidate ed agli obiettivi assegnati.

8. Qualora le risorse attribuite ai servizi operativi siano utilizzate, tramite l'espletamento di procedure e la predisposizione degli atti amministrativi da parte di uno o più servizi di supporto, il piano esecutivo di gestione indica separatamente gli obiettivi e le risorse attribuite al servizio operativo nonché gli obiettivi e le risorse attribuite al servizio di supporto.

Art. 36

Struttura del piano esecutivo di gestione

1. La struttura del piano esecutivo di gestione realizza i seguenti principali collegamenti:

- a) collegamento con il bilancio pluriennale e annuale sotto il profilo contabile mediante l'individuazione dei capitoli da riaggregare nelle risorse e negli interventi, nonché da attribuire ai centri di costo, ai servizi ed alle funzioni. La graduazione in capitoli delle risorse di entrata deve essere individuata in modo che le risorse stesse risultino attribuibili ai servizi e agli eventuali centri di costo, qualora a questi specificatamente riferite;
- b) collegamento con i centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante il riferimento ai settori che costituiscono la struttura dell'ente, utilizzando la configurazione tecnica del bilancio in modo da realizzare la migliore corrispondenza con l'assetto organizzativo dell'ente.
- c) collegamento sotto il profilo programmatico mediante la connessione e il raccordo tra gli obiettivi e le direttive di cui al piano esecutivo di gestione e i programmi ed eventuali progetti di cui alla relazione previsionale e programmatica, al bilancio pluriennale e al bilancio annuale.

2. Le attività, le azioni e gli interventi individuati con il supporto degli organi tecnici come funzionali e diretti alla realizzazione di un risultato definito a livello previsionale devono:

- essere collegabili e finalizzati alla realizzazione di un programma della relazione previsionale e programmatica;
- essere posti in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere;
- essere espressi in termini di: tempo, volume d'attività, costo, ricavo oppure in termini qualitativi ma sempre verificabili e trovare un riscontro oggettivo.

3. La struttura tecnico contabile del piano esecutivo di gestione è predisposta dal servizio finanziario con criteri di flessibilità in relazione alle finalità e ai collegamenti che lo stesso attiva come indicato al comma precedente.

4. Il piano esecutivo di gestione con riferimento alle spese d'investimento contiene gli obiettivi, le modalità ed i tempi di svolgimento dell'azione amministrativa.

5. Il Piano Esecutivo di Gestione comprende anche la gestione dei residui attivi e passivi finalizzata, rispettivamente, alla realizzazione dei crediti, al pagamento dei debiti e alla definizione delle obbligazioni giuridicamente non ancora perfezionate di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 183 del Tuel.

Art. 37

Piano esecutivo di gestione - Report periodici

1. I responsabili dei servizi dell'ente realizzano almeno entro il 30 settembre di ciascun anno la verifica dello stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti dalla Giunta Comunale.

2. La verifica di cui al precedente comma si riferisce anche alla determinazione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui al bilancio annuale ed alla relazione previsionale e

programmatica nonché del grado di realizzazione degli obiettivi affidati dalla Giunta con il piano esecutivo di gestione.

3. Le verifiche di cui ai punti precedenti sono riferite ai contenuti contabili, organizzativi e programmatici del piano esecutivo di gestione.

4. Il servizio finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui alla legge e al presente regolamento.

Art. 38

Modifiche alle dotazioni e agli obiettivi assegnati ai servizi e loro definizione

1. Qualora a seguito delle verifiche sullo stato di accertamento e di impegno delle risorse si rilevi la necessità di apportare al bilancio di previsione variazioni aumentative o diminutive il responsabile del servizio proponente provvederà a formulare apposita relazione contenente la proposta delle modifiche che si rendono necessarie ai contenuti dei programmi e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

2. Qualora a seguito delle suddette verifiche il responsabile del servizio ritenga necessaria una modifica della dotazione assegnata dalla Giunta Comunale, o debba proporre una modifica al PEG per effetto delle variazioni approvate dal Consiglio Comunale propone la stessa con motivata relazione indirizzata all'Amministrazione comunale, che dovrà contenere:

- a) le valutazioni del responsabile del servizio dal punto di vista tecnico gestionale ed economico finanziario;
- b) i dati finanziari sullo stato degli accertamenti e degli impegni delle risorse e degli interventi di cui alla verifica degli equilibri di bilancio;
- c) i dati e le notizie sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti nonché sulla realizzazione degli obiettivi di cui alla verifica operata;
- d) le valutazioni del responsabile del servizio riferite alle conseguenze in termini di programmi, di progetti e di obiettivi gestionali che derivano dall'eventuale mancata accettazione totale o parziale della proposta di modifica;
- e) le valutazioni del servizio finanziario con riferimento al coordinamento generale delle entrate e delle spese di bilancio.

3. Qualora la proposta di modifica del responsabile del servizio riguardi mezzi finanziari che risultano esuberanti rispetto ai fabbisogni o alle possibilità di impiego, il servizio finanziario propone la destinazione delle risorse di bilancio che si rendono libere.

4. La proposta di modifica può anche essere riferita unicamente agli obiettivi gestionali senza prevedere rimodulazione della dotazione finanziaria.

5. La Giunta Comunale motiva con propria deliberazione la mancata accettazione o l'accettazione con varianti della proposta di modifica della dotazione o degli obiettivi.

6. La Giunta può richiedere ulteriori dati ed elementi integrativi di giudizio al responsabile del servizio o al servizio finanziario.

7. La deliberazione della Giunta è adottata entro dieci giorni dal ricevimento della relazione del responsabile del servizio.

8. Qualora la Giunta Comunale non abbia definito o abbia individuato solo in parte gli obiettivi e le correlate dotazioni finanziarie da affidare al responsabile del servizio, quest'ultimo, con la relazione di cui al precedente articolo, ne richiede la determinazione ai fini dell'adozione ed esecuzione dei provvedimenti di gestione.

9. La relazione contiene anche la valutazione delle conseguenze che derivano dalla mancata definizione degli obiettivi e delle dotazioni finanziarie.

10. La Giunta, in ordine alla relazione del responsabile del servizio, adotta motivata deliberazione.

Art. 39

Indirizzi programmatici

Inammissibilità ed improcedibilità delle deliberazioni

1. L'azione di controllo preventivo della coerenza delle deliberazioni che si configurano incoerenti con la relazione previsionale e programmatica sono attuate dai responsabili dei servizi interessati, a mezzo dei pareri tecnico-amministrativi sulle proposte, e dal responsabile del servizio finanziario, a mezzo del parere di regolarità contabile nel corso del procedimento di formazione degli atti.

2. I casi di inammissibilità e di improcedibilità delle deliberazioni Consiliari e di Giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica sono i seguenti:

- mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti a livello annuale e pluriennale;
- contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica;
- mancanza di compatibilità con la previsione delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente consolidata, di sviluppo e di investimento contenute nella relazione previsionale e programmatica;
- mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto;
- mancanza di coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari;
- contrasto con gli obiettivi formulati per gli organismi gestionali dell'Ente;
- variazioni al piano esecutivo di gestione che comportano modificazioni ai programmi ed ai progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica.

3. L'inammissibilità è pronunciata dal presidente dell'organo, Consiglio o Giunta, ed impedisce la presentazione della proposta, secondo le norme regolamentari.

4. L'improcedibilità, sempre pronunciata dal presidente dell'organo, Consiglio o Giunta, impedisce la trattazione della proposta.

5. Qualora i pareri risultino negativi la deliberazione non può avere corso e se adottata dall'organo collegiale non può produrre effetti.

CAPO VI LA GESTIONE DEL BILANCIO

ART. 40

Fondamenti generali in ottica aziendale

1. La gestione e le operazioni che la caratterizzano si devono realizzare in una visione unitaria ed integrata osservando i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2. L'economicità della gestione è espressa dalla capacità di garantire l'equilibrio durevole a valere nel tempo.

3. I Responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva della correttezza amministrativa, dell'efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione costituenti il sistema bilancio anche in termini di efficacia.

4. I principi contabili sulla gestione orientano la rilevazione dei fatti amministrativi di esercizio in modo da garantire la produzione di informazioni in merito a:

a) situazione patrimoniale e finanziaria e cambiamenti della stessa;

b) andamenti economici dell'ente ed integrazione delle informazioni sull'equilibrio finanziario.

4. I principi orientano inoltre la rilevazione dei procedimenti di gestione in modo da ottenere informazioni attendibili sull'acquisizione delle entrate, sull'erogazione delle spese e sull'andamento complessivo della situazione dell'ente favorendo l'analisi della gestione affinché assuma anche valenza economica sulla base del principio di inerenza tra costi e ricavi di esercizio.

Art. 41

Disciplina in ordine all'acquisizione delle entrate

1. Le fasi di gestione delle entrate sono:

- l'affidamento;
- l'accertamento;
- la riscossione;
- il versamento.

2. L'affidamento delle risorse di entrata ai responsabili dei servizi si realizza sulla base del bilancio annuale e relativi allegati e con l'approvazione del piano esecutivo di gestione, unitamente alla definizione degli obiettivi e delle direttive gestionali.

Art. 42

Disciplina dell'accertamento delle entrate

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione delle entrate realizzata dai responsabili dei servizi sulla base delle direttive di cui alla fase di affidamento.

2. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata è individuato nel responsabile del servizio al quale l'entrata stessa è affidata con l'operazione di determinazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi gestionali di cui al piano esecutivo di gestione.

3. Il responsabile del servizio di cui al comma precedente trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione così come prevista dall'ordinamento con proprio provvedimento sottoscritto, datato e numerato progressivamente. Copia della documentazione è conservata dal responsabile del servizio proponente.

4. Sono verificati ed evidenziati dal responsabile del servizio che li attesta:

- la ragione del credito;

- il titolo giuridico che supporta il credito;
- il soggetto debitore;
- l'ammontare del credito scaduto o che viene a scadere nell'anno o successivamente;
- la relativa scadenza nell'anno o negli anni successivi.

5. In mancanza anche di uno soltanto dei requisiti di cui sopra non può farsi luogo ad alcun accertamento.

6. Ai fini della veridicità non si perfeziona l'accertamento di somme per le quali non si siano perfezionate le condizioni per portare i crediti a conoscenza dei terzi nei modi che si rendono necessari per avere titolo alla loro riscossione.

7. Il servizio finanziario avrà cura di verificare l'idonea documentazione in forza della quale è possibile attestare che l'ammontare del credito, su base certa, è attribuibile alla competenza dell'esercizio essendo sorto in capo all'ente.

8. L'accertamento avviene sulla base del principio della competenza finanziaria secondo il quale un'entrata è accertabile nell'esercizio finanziario in cui è sorto il diritto di credito e questo ultimo sia connotato dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

9. Le modalità di accertamento delle entrate tributarie risultano:

- dal versamento effettuato in autoliquidazione nelle forme previste dalla legge;
- dalla formazione del ruolo/lista di carico o l'acquisizione della denuncia;
- dall'atto di accertamento o di liquidazione divenuti definitivi;
- dagli effettivi introiti relativi agli oneri per permessi di costruire;

10. Le modalità di accertamento delle altre entrate risultano:

- per l'entrata da trasferimenti: sulla base di legge o di atto amministrativo emanato dagli enti del settore pubblico o altro atto d'impegno unilaterale sulla base di specifica comunicazione da parte dei medesimi;
- per l'entrata extra-tributaria: sulla base delle riscossioni avvenute e degli ordinativi di incasso emessi, delle fatture o dei relativi titoli fiscali sostitutivi, dei contratti, delle liste di carico formate nonché sulla base di atti autorizzativi concessivi o accertativi emessi dall'ente locale;
- per l'entrata da accensione di prestiti: sulla base del contratto di mutuo o, se disciplinati da altra norma di legge, sulla base del provvedimento di concessione del prestito;
- per l'entrata da servizi per conto terzi: la misura dell'accertamento deve garantire l'equivalenza con l'impegno sul correlato capitolo delle spese per servizi conto terzi e deve essere limitato alle tipologie strettamente previste dall'ordinamento finanziario.

11. La trasmissione dell'idonea documentazione avviene entro tre giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell'accertamento e comunque entro il 31 dicembre.

12. La rilevazione nelle scritture contabili dell'accertamento di entrata avviene a cura del competente responsabile di procedimento del servizio finanziario.

Art. 43

Riscossione delle entrate

1. Per tutte le entrate comunque riscosse, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi di incasso da registrarsi informaticamente nel libro cassa e nel libro mastro.

2. La redazione dell'ordinativo d'incasso può essere effettuata su supporto cartaceo o anche esclusivamente su supporto informatico. In tal caso deve essere sempre possibile la stampa del documento.

3. La firma degli ordinativi di incasso e della distinta del Tesoriere può essere effettuata anche con modalità digitale.

4. Il responsabile del servizio finanziario provvede alla sottoscrizione dell'ordinativo entro tre giorni dal ricevimento della documentazione di entrata.

5. Il servizio finanziario provvede alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere della distinta contenente:

- l'elenco dettagliato degli ordinativi trasmessi;
- il totale della distinta stessa e delle precedenti.

La trasmissione della stessa al tesoriere può avvenire con modalità telematiche.

6. Il Tesoriere deve perfezionare la riscossione di somme che vengono versate in favore dell'Ente, senza la preventiva emissione della reversale, richiedendone la regolarizzazione contabile al servizio finanziario entro tre giorni dalla riscossione.

8. Nel caso di riscossione diretta da parte del tesoriere da regolarizzare con emissione dell'ordinativo d'incasso, il controllo e la verifica dell'introito sono di competenza del responsabile del servizio a cui l'entrata è stata affidata e costituiscono presupposto dell'emissione dell'ordinativo di riscossione da effettuare entro dieci giorni dal versamento in Tesoreria.

9. Il servizio finanziario avrà cura di attivare le procedure nei confronti del responsabile per comunicare l'avvenuto introito ai fini delle rilevazioni contabili di entrata.

Art. 44

Altre modalità di acquisizione delle entrate

1. Le entrate dell'ente possono essere acquisite oltreché tramite il tesoriere comunale con le modalità seguenti:

- versamenti sui conti correnti postali intestati all'ente con traenza del Tesoriere. I prelevamenti dai conti sono disposti a firma del Tesoriere dell'ente ed effettuati con cadenza al massimo quindicinale dal responsabile del servizio finanziario;
- versamenti con moneta elettronica (bancomat, carta di credito etc.) che confluiscono in un conto corrente appositamente aperto presso l'istituto di credito che gestisce la tesoreria. Da tale conto viene quotidianamente prelevata la giacenza che confluisce tra i fondi incassati dal tesoriere in conto sospeso e contemporaneamente data informazione dei singoli versamenti acquisiti al servizio finanziario il quale provvede ad emettere i relativi ordinativi di incasso entro quindici giorni dalla chiusura mensile dei conti da parte del sistema informativo;
- versamenti con apparecchiature automatiche effettuati con prelievi periodici da parte del responsabile del competente servizio il quale provvederà a redigere apposito verbale di riscontro con versamento dei fondi al Tesoriere in conto sospeso;
- versamenti a mezzo domiciliazione bancaria attivata dal debitore tramite banche convenzionate;
- versamenti a mezzo di incaricati speciali della riscossione individuati con formali atti che assumono la figura di agente contabile.

Art. 45

Versamento delle entrate

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata che consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.

Art. 46

Le fasi di gestione della spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono le seguenti:
- assegnazione delle risorse;
 - prenotazione di impegno;
 - impegno;
 - liquidazione;
 - ordinazione e pagamento.

2. Le registrazioni delle fasi di cui al precedente comma devono essere interattivamente disponibili nel sistema informativo gestionale ai fini della conoscenza da parte dei responsabili dei servizi interessati.

Art. 47

Assegnazione di risorse

1. L'assegnazione di risorse è la fase che si perfeziona con il bilancio di previsione nei confronti di ciascun servizio e con il piano esecutivo di gestione nei confronti dei singoli responsabili dei servizi.

Art. 48

Prenotazione dell'impegno

1. La prenotazione di impegno costituisce una fase della spesa:

- facoltativa;
- propedeutica alla successiva assunzione dell'atto di impegno;
- funzionale alla definizione di un vincolo finanziario sull'utilizzo delle risorse;

2. Durante la gestione i responsabili dei servizi possono prenotare impegni relativi a procedure in via di espletamento.

3. La prenotazione dell'impegno deve essere richiesta dal responsabile del servizio con proprio provvedimento, sottoscritto, datato, numerato progressivamente e contenente l'individuazione dell'ufficio di provenienza e trasmesso entro tre giorni dal momento del suo perfezionamento al servizio finanziario per le conseguenti rilevazioni contabili.

4. La determinazione a contrattare, contiene, oltre alle modalità di scelta del contraente, la prenotazione della spesa necessaria.

5. Il provvedimento deve indicare la fase preparatoria del procedimento formativo dell'impegno che costituisce il presupposto giuridico-amministrativo della richiesta di prenotazione, l'ammontare della stessa e gli estremi dell'imputazione che può avvenire anche su esercizi successivi compresi nel bilancio pluriennale anche in riferimento all'esercizio nel quale sarà prevedibilmente chiusa la gara.

6. Nel caso in cui la prenotazione di impegno non sia seguita nell'esercizio dal bando di gara, essa decade e la somma relativa costituisce economia.

7. Nel caso in cui al termine dell'esercizio la gara non sia conclusa, la prenotazione di impegno si tramuta in impegno contabile.

Art. 49

Controlli sulle prenotazioni di impegno

1. Il servizio finanziario effettua periodici controlli sulle prenotazioni di impegno rilevate su richiesta dei responsabili dei servizi, sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell'impegno in corso di formazione, sia ai fini di controllare il processo formativo dell'obbligazione di spesa da concludersi entro il termine dell'esercizio.

Art. 50

Impegno di spesa

1. L'impegno è il momento finale della prima fase del procedimento di spesa, a conclusione del quale, sussistendo un'obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinati ed individuati i seguenti elementi costitutivi:

- a) la somma da pagare;
- b) il soggetto creditore;
- c) la ragione del debito;
- d) vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

2. Il responsabile che emette l'atto di impegno deve darsi carico della verifica di legittimità.

3. L'obbligazione giuridicamente costituita con la determinazione di spesa si perfeziona con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno nel corrispondente stanziamento e con la conseguente apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria anche ai fini dell'esecutività del provvedimento di spesa.

4. Elemento costitutivo dell'impegno di spesa è un rapporto obbligatorio perfezionatosi entro il termine dell'esercizio che fa gravare sull'ente un'obbligazione pecuniaria e che potrà produrre nell'esercizio il pagamento delle somme oppure la formazione di un debito da estinguere.

5. Nei casi di rapporto obbligatorio insorto per atto unilaterale di promessa di erogazione di somme (liberalità, sostegni e contributi) l'impegno può considerarsi perfezionato con l'esecutività del provvedimento di spesa salvo l'accertamento delle condizioni o l'acquisizione di documentazione per la successiva erogazione.

Art. 51

Impegni di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata (impegni impropri)

1. Le spese finanziate dalle entrate accertate di seguito indicate non sono soggette ad adozione di provvedimento autorizzativo della spesa entro il termine dell'esercizio, potendosi riportare tra i residui passivi dell'ente:

- a) Entrate derivanti da mutui concessi definitivamente;
- b) Entrate derivanti da mutui per i quali si è proceduto alla stipulazione del contratto con istituti di credito;
- c) Entrate derivanti dall'emissione di prestiti e obbligazioni;
- d) Entrate derivanti da trasferimenti finalizzati;
- e) Entrate aventi destinazione vincolata per legge.
- f) Entrate proprie accertate costituenti in bilancio avanzo di parte corrente;
- g) Quota di avanzo di amministrazione;
- h) Alienazione intervenuta di patrimonio;
- i) Riscossione di crediti.

2. Le entrate che finanziano le spese con vincolo di specifica destinazione devono essere individuate dalla legge.

3. Qualora la legge individui la destinazione delle entrate con l'indicazione delle categorie generali delle spese, occorre che l'Ente specifichi il progetto di fattibilità dell'intervento di spesa e i tempi presunti per il perfezionamento dell'impegno in base all'ordinamento.

4. Se la specificazione dell'intervento non si realizza nei termini di cui al precedente comma entro il 31 dicembre, le risorse di entrata affluiscono al risultato di gestione tra i fondi con vincolo di destinazione.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche all'impiego dell'avanzo di amministrazione e dell'avanzo di parte corrente.

Art. 52

Impegni pluriennali

1. Le obbligazioni giuridicamente perfezionate discendenti da norme di legge o da contratti o da atti amministrativi esecutivi che estendono i loro effetti in più esercizi determinano l'assunzione automatica del corrispondente impegno di spesa pluriennale su ciascuno degli esercizi futuri di vigenza dell'atto presupposto, nei limiti dello stanziamento di ogni singolo intervento iscritto nel bilancio pluriennale.

2. Gli atti di impegno di spesa relativi ad esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, sono sottoscritti dai responsabili dei servizi ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione.

3. L'atto d'impegno indica l'ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di competenza dell'esercizio in corso e le quote riferite ai singoli esercizi successivi.

4. L'atto d'impegno è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, che avrà cura di riportare gli impegni pluriennali assunti annualmente nei competenti interventi di spesa.

5. Della presenza di impegni pluriennali che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale, oppure che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale, dovrà obbligatoriamente tenersi conto nella formazione dei bilanci degli anni successivi, rispettivamente per il periodo residuale e per il periodo successivo.

Art. 53

Impegni automatici

1. Non sono soggette a previa adozione di provvedimento di spesa, considerandosi impegnate automaticamente con la deliberazione di approvazione di bilancio o successive variazioni le spese per:

- a) obbligazioni giuridicamente perfezionate negli esercizi precedenti per le quote gravanti sull'esercizio;
- b) trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi, di competenza dell'anno;
- c) rate di competenza dell'anno per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti concessi o contratti;
- d) interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori collegati ai mutui contratti o concessi;
- e) oneri derivanti da contratti o da disposizioni di legge.

Art. 54

Sottoscrizione degli atti d'impegno

1. I dipendenti abilitati alla sottoscrizione degli atti di impegno sono i responsabili dei servizi, ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione secondo le procedure di cui alla legge e al presente regolamento.

2. Gli atti di impegno, da definire "determinazioni", sono classificati con sistemi di raccolta che garantiscano la data certa di emanazione e l'ufficio di provenienza. La sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi presuppone il controllo di regolarità amministrativa, l'esame di conformità dell'atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

3. La trasmissione delle determinazioni di impegno al servizio finanziario avviene tramite l'utilizzo delle strumentazioni informatiche in alternativa al supporto cartaceo e la sottoscrizione degli atti e delle attestazioni può avvenire con modalità digitale.

Art. 55

Liquidazione e ordinazione della spesa

1. La liquidazione è la fase gestionale nella quale si verifica la completezza della documentazione prodotta e dell'idoneità della stessa a comprovare il diritto del creditore.

2. La spesa liquidata attualizza l'obbligazione, essendo la somma dovuta, determinata nel suo ammontare ed esigibile.

3. Il responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa è competente ad adottare gli atti e ad eseguire la liquidazione.

4. Gli atti di liquidazione sono classificati con sistemi di raccolta che garantiscano la data certa di emanazione e l'ufficio di provenienza. La sottoscrizione degli atti di liquidazione da parte dei responsabili dei servizi presuppone il controllo di regolarità amministrativa, l'esame di conformità dell'atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

4. Il responsabile del servizio economico finanziario è competente ad eseguire i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto di liquidazione.

5. L'ordinazione è una fase intermedia tra la liquidazione della spesa e la materiale erogazione della somma di denaro da parte del tesoriere dell'ente. Consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento ad un soggetto specificato.

Art. 56

Mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento sono compilati dal competente responsabile del procedimento del servizio finanziario.

2. Al fine di snellire i procedimenti di spesa è possibile emettere mandati di pagamento pluri- mi su diversi stanziamenti.

3. La redazione del mandato di pagamento può essere effettuata su supporto cartaceo o anche esclusivamente su supporto informatico. Nel caso di mandato informatico deve essere sempre possibile la stampa del documento.

4. La sottoscrizione dei mandati di pagamento avviene a cura del responsabile del servizio economico finanziario.

5. Il controllo dei mandati di pagamento formalmente perfezionati con la sottoscrizione come indicato nel precedente comma, è realizzato dal servizio finanziario o suo sostituto.

6. Il servizio finanziario provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere dei mandati di pagamento sulla base di apposita distinta contenente:

- l'elenco dettagliato dei mandati emessi;
- il totale della distinta stessa e delle precedenti;

7. La distinta di cui al comma precedente è firmata dal responsabile del servizio finanziario o da suo delegato e può essere sottoscritta con firma digitale. La trasmissione della stessa può avvenire con modalità telematica.

Art. 57

Pagamento

1. Il pagamento è la fase finale del procedimento di erogazione della spesa con la quale il tesoriere dà esecuzione all'ordine contenuto nel mandato di pagamento effettuando i controlli di capienza dei rispettivi interventi stanziati nel bilancio, con le modalità indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme regolamentari e della convenzione di tesoreria.

2. Al fine di parificare i mandati emessi con quelli pagati, al termine dell'esercizio il tesoriere opera la commutazione dei mandati non estinti in mezzi di pagamento del sistema bancario o postale attestandone quindi l'effettivo pagamento

3. I processi gestionali sono improntati al principio dell'efficienza e della celerità delle procedure di spesa tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti e compatibilmente con i vincoli normativi operanti sulla gestione di cassa.

Art. 58

Pagamenti in conto sospeso

1. Nei casi previsti dalla legge, i pagamenti possono avvenire da parte del Tesoriere in conto sospeso, prima dell'emissione del mandato di pagamento.

2. La regolarizzazione contabile deve avvenire da parte del Servizio Finanziario nel minor tempo possibile e comunque entro il termine dell'esercizio di riferimento.

3. Sono favoriti i procedimenti di pagamento attuati con modalità telematiche di collegamento tra l'ente e il creditore al fine di rendere più celeri le operazioni.

a) e
b) a
c) e
d) e
e) a
f) n
g) a
h) a

con
re a
mo
pre
ven
ziai

gen

res:
alt

si c

a)

CAPO VII *INVESTIMENTI*

ART. 59

Investimenti - Fonti di finanziamento

1. Per l'attivazione degli investimenti l'Ente utilizza:

- a) entrate correnti;
- b) avanzi della situazione corrente;
- c) entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;
- e) avanzo di amministrazione;
- f) mutui passivi;
- g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge;
- h) altre entrate in conto capitale previste dalla legge.

Art. 60

Programmazione degli investimenti

1. La programmazione degli investimenti si realizza in base a quanto stabilito nella disciplina contenuta nel presente regolamento.

2. Le spese di gestione derivanti dalla realizzazione di una spesa di investimento devono essere analizzate e quantificate nell'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'investimento con le modalità e per gli effetti dell'art. 200 del D lgs 267/2000.

3. Le spese di gestione sono indicate con la redazione di un piano finanziario contenente la precisazione delle fonti di copertura a livello annuale e pluriennale.

4. Il piano finanziario contiene anche l'indicazione dei criteri con cui determinare le tariffe eventualmente applicabili alla gestione dell'investimento e agli altri incassi di gestione.

5. Il piano deve indicare l'onere che risulta stimato e prevedibile a carico dell'ente e da finanziare con risorse generali di bilancio.

Art. 61

Ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti.

Art. 62

Strumenti finanziari derivati

1. L'ente può utilizzare strumenti finanziari derivati di copertura del rischio del tasso di interesse per la gestione delle passività risultanti dalle emissioni obbligazionarie, mutui passivi e dalle altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

2. Tali strumenti dovranno essere utilizzati per ridurre i rischi connessi all'oscillazione dei tassi di interesse ovvero alla concentrazione del proprio indebitamento in alcune categorie di tasso.

3. Gli strumenti derivati sono:

- a) "swap di tasso di interesse" tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi collegati ai principali parametri del mercato finanziario secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti;

- b) acquisto di "forward rate agreement" di cui due parti concordano il tasso di interesse che l'acquirente del forward si impegna a pagare su un capitale stabilito ad una determinata data futura;
- c) acquisto di "cap" di tasso di interesse in cui l'acquirente viene garantito da aumenti del tasso di interesse da corrispondere oltre il livello stabilito;
- d) acquisto di "collar" di tassi di interesse in cui all'acquirente viene garantito un livello di tasso di interesse da corrispondere oscillante all'interno di un minimo e un massimo prestabiliti;
- e) altre operazioni contenenti combinazioni di operazioni in grado di consentire il passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa al raggiungimento di un valore soglia predefinito o passato un periodo di tempo predefinito;
- f) altre operazioni finalizzate alla ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla sottostante passività.

4. È fatto divieto di contrarre contemporaneamente più operazioni in derivati a valere sul medesimo capitale e di utilizzare gli strumenti finanziari per fini speculativi.

5. Al fine di contenere l'esposizione creditizia verso le controparti delle operazioni derivate è consentita la conclusione di contratti soltanto con intermediari con adeguato merito di credito così come certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.

6. L'operazione di utilizzo di strumenti finanziari derivati può essere attivata soltanto previa relazione tecnica del servizio Economico Finanziario che analizzi l'incidenza della medesima sulle condizioni economico-finanziarie e sugli equilibri di bilancio di medio lungo termine. La relazione è inviata per conoscenza ed esame alla Giunta Comunale.

7. L'eventuale entrata derivante dalle operazioni di cui sopra ha natura straordinaria.

CAPO VIII *EQUILIBRI DI BILANCIO*

ART. 63

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione.

2. La salvaguardia degli equilibri di bilancio costituisce componente del sistema di bilancio a livello di controllo interno secondo i postulati dei principi contabili.

3. L'Ente è tenuto a rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili stabilite dalla vigente legislazione.

4. Il servizio finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi e sulla base delle rilevazioni di contabilità generale finanziaria provvede ad:

- a) istruire la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti;
- b) istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui.

5. Il servizio finanziario propone altresì le misure necessarie per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.

6. L'analisi delle informazioni gestionali ricevute dai responsabili dei servizi riguarda in particolare:

- a) per l'entrata lo stato delle risorse assegnate alla responsabilità di acquisizione dei servizi e lo stato degli accertamenti;
- b) per l'uscita lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai servizi, delle prenotazioni di impegno e degli impegni.

7. Il responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare con assiduità l'equilibrio finanziario complessivo e realizza il controllo interno sugli equilibri di bilancio determinando lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese almeno una volta entro 30 settembre di ogni esercizio finanziario.

Art. 64

Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti

1. La ricognizione sullo stato di attuazione della programmazione dell'ente comprende:

- il quadro di sintesi sulle responsabilità politiche e gestionali relative al programma;
- il quadro di controllo dei tempi di attuazione dei programmi;
- l'analisi finanziaria dei programmi con indicazione del grado di realizzazione per le entrate, le spese e le componenti patrimoniali;
- l'analisi sullo stato di attuazione del piano degli investimenti riferito ai programmi;
- l'analisi delle risorse impiegate nell'attuazione dei programmi non aventi carattere finanziario (risorse umane, informatiche, organizzative ad esempio).

2. Le informazioni di natura contabile sono riferite ai programmi, ai progetti e agli obiettivi gestionali affidati ai servizi e ai centri di costo e di ricavo, nonché alle attività e passività patrimoniali attribuite agli stessi secondo le norme del presente regolamento.

3. Le informazioni fornite al Consiglio si riferiscono anche agli obiettivi gestionali che compongono ogni programma e di cui al piano esecutivo di gestione al fine di rendere la ricognizione completa e comprensibile secondo i principi contabili.

4. La valutazione ricognitiva si conclude con l'indicazione delle eventuali azioni correttive da introdurre negli indirizzi e nei contenuti di ciascun programma ed eventuali progetti per una migliore realizzazione degli obiettivi predefiniti.

Art. 65

Provvedimenti dell'organo consiliare in ordine ai programmi e agli equilibri di bilancio

1. Il Consiglio Comunale provvede entro il 30 settembre di ogni anno ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

2. In tale sede adotta contestualmente con delibera gli altri provvedimenti di cui all'art. 193, comma 2, e 194 del TUEL.

3. La proposta di deliberazione è sottoposta al parere del Collegio dei Revisori.

Art. 66

Contenuti del controllo finanziario

1. Il controllo finanziario della gestione operato in sede di attività finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio comprende i seguenti controlli minimi:

- eventuali criticità sull'andamento delle entrate proprie tributarie ed extra tributarie;
- capacità di realizzazione delle entrate;
- utilizzo delle entrate straordinarie per il finanziamento delle spese correnti;
- eventuali criticità sull'esigibilità dei crediti;
- grado di realizzazione dell'avanzo di amministrazione impiegato;
- grado di realizzazione dell'avanzo economico previsionale impiegato;
- andamento delle spese generali e delle spese fisse e rigide;
- andamento delle maggiori e nuove spese derivanti da nuovi servizi o dalla realizzazione del piano degli investimenti;
- andamento degli oneri finanziari derivanti dall'indebitamento;
- eventuale insorgenza di spese straordinarie anche relative a disavanzi di organismi gestionali dell'ente o partecipati;
- eventuale insorgenza di debiti fuori bilancio;
- conferma della validità dei piani economico-finanziari che hanno riflessi sul bilancio gestionale;

2. Il controllo finanziario deve essere collegato alle risultanze finanziarie, economiche e gestionali del rendiconto della gestione.

Art. 67

I debiti fuori bilancio

1. Al riconoscimento della legittimità e contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1 dell'ordinamento si provvede con la sottoposizione al Consiglio, nei tempi più brevi resi possibili dalle procedure tecnico-amministrative, da parte del competente responsabile del servizio, al fine di evitare maggiori gravami a carico del bilancio dell'ente.

2. In relazione ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) dell'art. 194 dell'ordinamento la dimostrazione dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente avviene in base al principio contabile sulla gestione con espresso richiamo nella motivazione della deliberazione consiliare.

3. La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso di iscrizione in bilancio di appositi stanziamenti destinati a sopperire a tali fattispecie debitorie.

CAPO IX
AZIONI MODIFICATIVE
DELLA PROGRAMMAZIONE E
VARIAZIONI DI BILANCIO

ART. 68

Modifiche alla programmazione

1. Nel corso dell'esercizio finanziario può presentarsi la necessità di far luogo all'aggiornamento dei programmi e/o progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica che possono riguardare:

- il contenuto dei programmi e dei progetti;
- i budget di entrata e di spesa dei programmi e/o progetti.

2. Le modifiche devono essere deliberate indicando i motivi che le rendono necessarie anche in riferimento al principio della coerenza interna ed esterna del sistema di bilancio.

3. La coerenza deve assicurare un nesso logico e conseguente tra la programmazione strategica, di indirizzo triennale ed annuale, operativa e gli atti di gestione.

Art. 69

***Aggiornamenti del programma delle opere pubbliche
e del piano investimenti***

1. Il programma delle opere pubbliche sono aggiornati in coerenza con le modifiche approvate agli indirizzi e ai contenuti della programmazione.

2. L'aggiornamento riguarda in particolare:

- a) l'elenco annuale delle opere pubbliche con le relative priorità;
- b) la programmazione degli investimenti in relazione ai tempi di realizzazione e all'incidenza sul bilancio annuale e triennale;
- c) le fonti di finanziamento anche in riferimento alle risultanze del rendiconto della gestione e all'andamento della gestione di competenza;
- d) il ricorso all'indebitamento in ossequio al principio dell'equilibrio economico durevole nel tempo;
- e) il completamento dei programmi finanziati, in corso e non ancora conclusi.

Art. 70

Variazioni al bilancio di previsione

1. Le variazioni di bilancio annuale e pluriennale hanno natura contabile e riguardano la consistenza degli stanziamenti.

2. L'ente rispetta nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura della spesa corrente e per il finanziamento degli investimenti.

3. L'approvazione della variazioni di bilanci avviene, di norma, in apposite sessioni nel corso dell'anno finanziario al fine di garantire la visione complessiva ed integrata del sistema di bilancio e di programmazione e degli equilibri finanziari relativi.

Art. 71

***Modifiche alle dotazioni e agli obiettivi assegnati
ai servizi e loro definizione***

1. Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione hanno natura programmatico-operativa e/o contabile e riguardano:

- il contenuto dei progetti e degli eventuali sotto progetti;
- le linee guida di attuazione dei progetti ed i connessi indicatori;
- le azioni nelle quali si articolano i budget di entrata e di spesa.

2. Le variazioni del piano esecutivo di gestione sono di competenza della Giunta Comunale e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio.

3. Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione avvengono su iniziativa del Responsabile competente per materia, che invia, tramite il servizio finanziario, alla Giunta una proposta di delibera di variazione.

4. Tale proposta deve contenere le motivazioni sulle mutate esigenze e valutazioni tecnico-gestionali a supporto della richiesta di variazione.

5. La proposta di modifica può anche essere riferita unicamente agli obiettivi gestionali, senza prevedere rideterminazioni della dotazione finanziaria.

6. L'approvazione delle variazioni al bilancio gestionale si attuano in modo da garantire la visione complessiva e integrata del sistema di bilancio e della relativa programmazione operativa ed evitare la frammentazione dell'attività gestionale.

Art. 72

Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è utilizzato con deliberazione della Giunta Comunale fino al 31 dicembre dell'esercizio, con le modalità previste dall'ordinamento.

2. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono comunicate all'organo consiliare alla prima seduta utile dopo l'adozione dell'atto di prelievo.

CAPO X
IL SERVIZIO DI TESORERIA

ART.73

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.

2. Qualora sia motivata la convenienza e il pubblico interesse, il servizio può essere affidato in regime di rinnovo al tesoriere in carica per una sola volta e per un uguale periodo di tempo rispetto all'originario affidamento.

3. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante una delle procedure ad evidenza pubblica previste dal vigente Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 12/04/2006, n 163 e successive modifiche ed integrazioni, da esperirsi tra gli Istituti di Credito autorizzati e sulla base della migliore offerta economica che abbia riguardo:

- a. All'entità del compenso indicato per il servizio;
- b. Al tasso di interesse offerto per i depositi dell'Ente;
- c. Al tasso offerto per eventuali anticipazioni di cassa".

4. Per l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'ente è preferibile l'esistenza o l'apertura, nei termini di attivazione del servizio, di uno sportello operativo, anche mobile, nel territorio del Comune di Cinquefrondi .

5. Le condizioni e modalità di svolgimento del servizio di tesoreria sono fissate nello schema di convenzione.

Art. 74

Attività connesse alla riscossione delle entrate

1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.

2. Il Tesoriere rilascia ricevuta delle somme incassate da staccarsi da un bollettario a madre e figlia e numerata progressivamente per l'esercizio finanziario.

3. I bollettari sono numerati e timbrati prima dell'uso a cura dell'ente locale e firmati sul frontespizio, previa indicazione delle bollette contenute, dal responsabile del Servizio Economico Finanziario.

4. Nel caso di organizzazione informatica rimangono ferme le caratteristiche fondamentali dei documenti.

5. In nessun caso il Tesoriere può rifiutare la riscossione di somme di spettanza dell'ente locale.

6. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sulla reversale o su documentazione informatica da consegnare all'ente in allegato al rendiconto.

7. Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico nel giorno stesso della riscossione.

8. Il tesoriere deve trasmettere all'ente, a cadenza settimanale, la situazione complessiva delle riscossioni così formulata:

- a) totale delle riscossioni effettuate annotate secondo le norme di legge che disciplinano la tesoreria unica;

b) somme riscosse senza ordinativo d'incasso indicate singolarmente e annotate come indicato al punto precedente;

c) ordinativi d'incasso non ancora eseguiti totalmente o parzialmente.

9. Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente e il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.

10. La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla copia delle quietanze rilasciate e dalle rilevazioni cronologiche effettuate sul registro di cassa.

Art. 75

Attività connesse al pagamento delle spese

1. I pagamenti possono aver luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi.

2. Le spese sono registrate sul giornale di cassa cronologico nel giorno stesso del pagamento.

3. Il Tesoriere trasmette al Comune:

- giornalmente l'elenco dei pagamenti effettuati;
- settimanalmente, le somme pagate a fronte di carte contabili, nei casi tassativamente previsti dall'art. 185, quarto comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- settimanalmente i mandati non ancora eseguiti totalmente o parzialmente.

4. Il Tesoriere provvede al pagamento anche prima dell'emissione del mandato nel caso di pagamenti forzati a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La regolarizzazione contabile deve avvenire in ogni caso entro quindici giorni.

5. Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente e il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.

6. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.

7. Al termine dell'esercizio i mandati non estinti sono commutati dal Tesoriere in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti bancari o postali al fine di rendere possibile al 31 dicembre di ogni anno la parificazione dei mandati emessi con quelli pagati dal Tesoriere.

Art. 76

Contabilità del servizio di tesoreria

1. Il tesoriere cura la tenuta di una contabilità analitica, atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e di tutti i registri che si rendono necessari ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria.

2. La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa.

3. La contabilità di tesoreria è tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica.

Art. 77

Gestione di titoli e valori

1. I movimenti di consegna, prelievo e restituzione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti sono disposti dal responsabile del servizio legale-contratti.

2. I titoli di proprietà dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere secondo le indicazioni e modalità disposte dal dirigente del servizio finanziario.

Art. 78

Responsabilità del tesoriere, vigilanza e agenti contabili

1. Il tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento.

2. È inoltre responsabile della riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio.

3. Informa l'ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento.

4. Il tesoriere cura in particolare che le regolarizzazioni dei pagamenti e delle riscossioni avvenuti senza l'emissione degli ordinativi, siano perfezionate nel termine massimo di quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso.

5. In relazione agli obblighi di versamento degli agenti contabili interni ed esterni il tesoriere, sulla base delle istruzioni ricevute dal servizio finanziario dell'ente, deve curare il controllo della documentazione giustificativa che l'agente deve presentare a corredo del versamento e dei tempi stabiliti per il versamento stesso, informando l'ente su ogni irregolarità riscontrata.

6. Gli agenti contabili devono tenere un registro giornaliero delle riscossioni e versare al Tesoriere gli introiti riscossi a scadenza periodica. La ricevuta di incasso rilasciata dal Tesoriere unitamente ai registri giornalieri sono inviati ogni trimestre al Servizio Economico-Finanziario che ne esegue il riscontro contabile.

7. Il tesoriere opera i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti postali due volte al mese, con cadenza quindicinale richiedendo la regolarizzazione all'ente nel caso di mancanza dell'ordinativo.

8. Il servizio finanziario esercita la vigilanza sul servizio di tesoreria ed effettua periodiche verifiche in ordine agli adempimenti di cui alla legge e al presente regolamento.

Art. 79

Verifiche di cassa

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede trimestralmente alla verifica ordinaria di cassa e alla verifica della gestione del servizio di tesoreria.

2. Le operazioni di verifica sono verbalizzate con conservazione agli atti del tesoriere e dell'ente del verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

3. L'amministrazione dell'ente o il servizio finanziario possono disporre in qualsiasi momento verifiche straordinarie di cassa.

Art. 80

Il conto del tesoriere

1. La resa del conto da parte del tesoriere conclude la fase di parificazione tra le scritture dell'ente e quelle del servizio di Tesoreria.

2. Le partite del conto del tesoriere devono concordare con le scritture di contabilità finanziaria e la relativa esposizione nel conto del bilancio.

3. Eventuali mancate concordanze devono essere analiticamente illustrate e motivate nella relazione al rendiconto della gestione oltreché nella deliberazione consiliare di approvazione.

CAPO XI
*RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE
DEI RISULTATI DI GESTIONE*

ART. 81

Finalità e fondamenti del rendiconto di gestione

1. Il rendiconto costituisce la rappresentazione articolata delle operazioni intraprese dall'ente locale finalizzata a rendere conto della gestione e a fornire le informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari.

2. Il rendiconto si inserisce nel complessivo sistema di bilancio e deve fornire informazioni sui programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'ente nell'osservanza degli equilibri generali della gestione.

3. Deve permettere pertanto di verificare sia la fase autorizzatoria finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione economica e patrimoniale-finanziaria dell'ente e i mutamenti di tale situazione anche in relazione agli andamenti economici programmati dall'ente.

5. Il rendiconto deve consentire l'esercizio del controllo da parte del Consiglio sulla Giunta nell'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo.

Art. 82

Modalità di formazione del rendiconto

1. La serie di documenti che costituisce il sistema di bilancio include, a livello di rendiconto:

- a) il conto del bilancio;
- b) il conto economico;
- c) il conto del patrimonio;
- d) il prospetto di conciliazione.

2. Sono allegati al rendiconto:

- a) la relazione al rendiconto della gestione dell'organo esecutivo;
- b) la relazione dei revisori dei conti;
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- d) le deliberazioni relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

3. Sono presupposti che necessitano di verifica e parificazione:

- a) il conto degli agenti contabili;
- b) il conto del tesoriere.

4. La dimostrazione delle risultanze d'esercizio comporta fasi operative preliminari di riscontro e verifica, relative a:

- a) riaccertamento dei residui;
- b) operazioni di chiusura dell'esercizio;
- c) verifica e parificazione del conto degli agenti contabili;
- d) verifica e parificazione del conto del Tesoriere;
- e) aggiornamento dell'inventario.

Art. 83

Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi operativi e di supporto dell'ente redigono e presentano all'organo esecutivo una relazione finale di gestione riferita all'attività dell'anno finanziario precedente.

3. La relazione di cui al punto precedente ha il seguente contenuto minimo in termini economici, finanziari e patrimoniali:

- a) riferimento alle risorse di entrata e alle dotazioni degli interventi assegnate per la gestione acquisitiva e per l'impiego;
- b) riferimento alle attività e passività patrimoniali attribuite;
- c) riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
- d) valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;
- e) valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi di esercizio;
- f) valutazione dell'attività svolta e delle risorse di ogni natura impiegate ed elaborazione di proposte per il futuro.

4. Il servizio finanziario, oltre a presentare la propria relazione finale di gestione, opera in termini strumentali e di supporto per tutti i servizi ai fini della predisposizione della relazione.

Art. 84

Relazione della Giunta al rendiconto della gestione

1. La relazione della Giunta al rendiconto della gestione deve comprendere, tra l'altro, i seguenti principali contenuti:

- l'informativa supplementare che faciliti la comprensione della struttura contabile formulata a cura del servizio economico finanziario;
- l'attestazione dell'osservanza dei postulati del sistema di bilancio e dei principi contabili;
- l'attestazione dell'attendibilità e congruità delle entrate e delle spese anche in riferimento all'esigibilità dei residui attivi e dell'attendibilità dei residui passivi;
- l'informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno determinato l'esigenza di approvazione in corso di esercizio le variazioni di bilancio, anche in riferimento alla variazione generale di assestamento;
- la presentazione e illustrazione degli indicatori, parametri e misuratori del grado di efficienza, efficacia ed economicità nonché informazioni in ordine all'osservanza del patto di stabilità interno;
- il confronto tra i risultati di rendiconto e previsione definitiva di competenza;
- l'analisi del grado di raggiungimento dei programmi e dei progetti indicati negli strumenti di programmazione;
- il dettaglio della suddivisione dell'avanzo di amministrazione nelle varie componenti, scaturenti dalla gestione in conto residuo e in conto competenza, spiegando le ragioni dei fondi vincolati e motivando le condizioni di effettivo realizzo dello stesso;
- valutazione sulla base del trend storico dell'andamento del risultato della gestione di competenza, sia ai fini del mantenimento dell'equilibrio finanziario durevole sia ai fini della capacità di realizzazione delle previsioni di bilancio;
- l'analisi approfondita dell'eventuale disavanzo della gestione di competenza con l'ausilio del quadro dei risultati differenziali di rendiconto;
- scomposizione del risultato della gestione di competenza e della gestione dei residui al fine di analizzarne la formazione nelle componenti della situazione corrente, del bilancio investimenti, del movimento dei fondi e dei servizi per conto di terzi.

Art. 85

Riaccertamento dei residui attivi e passivi

1. Le relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi di cui all'articolo precedente contengono l'analisi della revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui attivi e passivi.

2. Il servizio finanziario elabora i dati e le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del riaccertamento dei residui ai sensi di legge.

3. L'operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento dell'entrata secondo la legge e i principi contabili.

4. La eliminazione totale o parziale di residui attivi riconosciuti inesigibili, insussistenti o prescritti e non correlata da pari eliminazione di residui passivi, è valutata nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e adeguatamente motivata nell'atto di approvazione del Rendiconto della Gestione.

5. L'operazione di riaccertamento dei residui passivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o di impegni riportati a residuo passivo pur in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate ricercando l'effettiva esistenza dei presupposti previsti dalla legge e dai principi contabili.

Art. 86

Formazione ed approvazione del conto consuntivo

1. Lo schema del conto consuntivo corredato degli allegati previsti dalla legge è sottoposto all'esame del collegio dei revisori.

2. La proposta di deliberazione consiliare e lo schema di rendiconto sono sottoposti all'esame dell'organo di revisione, in modo da consentire la presentazione della relazione prevista dalla normativa vigente salvo diverse disposizioni normative, corredato dagli allegati previsti dalla legge.

3. Lo schema di rendiconto di gestione corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge e la relativa proposta di approvazione sono posti a disposizione dell'organo consiliare per consentire l'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto.

4. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

6. La deliberazione di approvazione del rendiconto è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con avviso del deposito di esso e di tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

Art. 87

Indicatori e parametri applicati ai servizi

1. Gli indicatori finanziari ed economici nonché i parametri di efficacia ed efficienza annessi al modello di conto del bilancio approvato ai sensi di legge possono essere applicati ai risultati finanziari di entrata e di uscita dei singoli servizi e ai conti economici di dettaglio dei servizi.

Art. 88

Il conto economico

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo il principio della competenza economica.

2. I componenti negativi sono riferiti ai consumi dei fattori produttivi impiegati e quelli positivi consistono nei proventi e ricavi conseguiti per l'affluire delle risorse che rendono possibile lo svolgimento dei processi di consumo e d'impiego.

3. La correlazione tra i costi e i ricavi e i proventi, è realizzata secondo i principi e con le modalità dell'ordinamento e deve consentire di valutare le variazioni subite dal patrimonio dell'ente per effetto della gestione corrente e della gestione non corrente.

4. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, permette di pervenire alla determinazione del complessivo risultato economico d'esercizio evidenziando i seguenti risultati intermedi:

- la gestione operativa costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa nel corso dei diversi esercizi e che evidenzia la parte peculiare e distintiva dell'attività dell'ente (gestione caratteristica);
- la gestione finanziaria rappresentata da interessi attivi e passivi ed altri proventi ed oneri di natura finanziaria;
- la gestione straordinaria costituita dai proventi e oneri che hanno natura non ricorrente o di competenza economica di esercizi precedenti o derivanti da modifiche alla situazione patrimoniale.

Art. 89

Il conto del patrimonio

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

2. È stabilita la correlazione tra conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio con l'osservanza dei principi contabili e delle disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 90

Gli agenti contabili

1. Sono agenti contabili tutti coloro che sono incaricati dell'erogazione di pagamenti, della riscossione di somme di pertinenza dell'ente, ovvero coloro che in qualità di privati concessionari hanno maneggio di pubblico denaro.

2. Sono agenti contabili i consegnatari e i magazzinieri di beni o valori appartenenti all'ente.

3. Presupposto della qualifica di agente è la realizzazione di un'attività di gestione che si realizzi mediante una serie di azioni e di comportamenti tendenti ad amministrare una parte determinata di beni pubblici, valori o denaro.

4. I responsabili dei servizi individuano con propria determinazione i dipendenti che svolgono funzioni di agente contabile.

5. Gli agenti individuati operano informando la propria attività ai seguenti principi:

- esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo le disposizioni dei rispettivi responsabili di servizio;
- sono personalmente responsabili della gestione dei fondi e dei beni a loro affidati e ne rispondono secondo le leggi vigenti in materia;
- sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti;
- sono obbligati a rendere il conto delle operazioni eseguite (conto giudiziale);
- possono essere sottoposti a verifiche ed ispezioni da parte del responsabile del servizio finanziario;
- gli atti di gestione degli agenti contabili sono sottoposti alle verifiche di legittimità e regolarità da parte del Collegio dei Revisori.

6. Il conto giudiziale è il documento che descrive analiticamente in forma descrittiva e a valore gli atti e i fatti di gestione, distinti per il carico e lo scarico e che indica alla chiusura le rimanenze da riportarsi nell'esercizio successivo.

7. È attuato il collegamento tra la contabilità dell'ente e i conti giudiziali presentati dai diversi gestori.

8. L'elenco degli agenti contabili a denaro e a materia è allegato al rendiconto dell'ente e indica per ognuno il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione.

9. Alla verifica ordinaria per la parte riguardante gli agenti contabili diversi dal tesoriere, partecipa il responsabile del servizio finanziario che dovrà provvedere alla parificazione dei conti degli agenti come indicato al comma seguente.

10. Il responsabile del servizio finanziario provvede:

- alla parificazione con propria determinazione dei conti degli agenti contabili e dei relativi allegati con le scritture contabili dell'ente;
- alla trasmissione al Consiglio per l'approvazione unitamente al rendiconto della gestione;
- al deposito dei conti presso la Segreteria della competente sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti anche attraverso strumenti informatici con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

-
-
-
a)
b)
c)
- t
- t
- t
lo
cc
sc
si
na
de
cc
pi
re
g
d
s
s
-
-
-
-
4

CAPO XII
GESTIONE PATRIMONIALE

ART. 91

I beni

1. Appartengono al patrimonio dell'ente i seguenti beni:

- beni mobili;
- beni immobili, loro pertinenze e diritti reali su beni immobili;
- titoli, partecipazioni e crediti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

2. I beni mobili si distinguono in:

- a) beni mobili durevoli;
- b) beni mobili di facile consumo e di modico valore non superiore a 500,00 euro;
- c) titoli ed azioni, non immobilizzate che a norma di legge sono considerati beni mobili.

3. Il complesso di beni immobili è classificabile in base alla vigente normativa in:

- beni demaniali;
- beni patrimoniali indisponibili;
- beni patrimoniali disponibili.

4. Fanno parte del demanio Comunale i beni destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Il Demanio Comunale è costituito dai beni di proprietà del Comune come meglio individuati dal Codice Civile; a tali beni sono collegate le servitù demaniali attive o passive costituite per la loro utilità o a carico degli stessi.

5. Fanno parte del patrimonio indisponibile i beni destinati al perseguimento dei fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali come meglio individuati dal Codice Civile.

6. Fanno parte del patrimonio Comunale disponibile i beni immobili che non sono classificati come beni demaniali né sono beni patrimoniali indisponibili non essendo destinati ad assolvere un pubblico servizio, né destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato.

Art. 92

Consegnatari dei beni

1. I beni immobili e mobili, esclusi i materiali ed oggetti di consumo, sono dati in consegna e gestione, con apposito verbale, ad agenti responsabili.

2. L'individuazione dei consegnatari dei beni immobili avviene secondo le norme della legge e del presente regolamento in ordine ai responsabili dei servizi.

3. Le schede d'inventario sono redatte in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il servizio finanziario e l'altro dall'agente contabile responsabile dei beni ricevuti in consegna e gestione.

4. I consegnatari dei beni immobili provvedono a:

- sovrintendere alla custodia e conservazione degli stessi;
- sovrintendere all'apertura ed alla chiusura degli edifici secondo le esigenze di servizio;
- richiedere l'intervento dei competenti uffici o servizi in caso di emergenza e per lavori di riparazione o manutenzione;
- vigilare sul loro corretto uso rispetto alla destinazione ed alle finalità istituzionali degli stessi.

5. I consegnatari sono responsabili della corretta custodia e regolare manutenzione e conservazione dei beni loro affidati.

6. I consegnatari presentano il conto giudiziale che deve dimostrare:

- il debito per le materie e i beni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- i beni e le materie ricevute in consegna nel corso dell'esercizio;
- il credito per i beni e le materie distribuite, somministrate o in altro modo eliminate;
- le materie e i beni rimasti al termine dell'esercizio.

7. Tutte le operazioni di entrata e di uscita, di trasformazione e di utilizzo di beni materie devono essere giustificate nel conto giudiziale da documentazione che comprovi la regolarità delle operazioni.

8. Sono esenti dall'obbligo della resa del conto i consegnatari dei beni per solo debito di vigilanza.

9. Possono essere individuati quali agenti contabili a materia i soggetti preposti alla gestione di apposite strutture per l'amministrazione esterna e coordinata di specifici beni mobili ed immobili (esempio musei, pinacoteche, complessi di fabbricati, ecc.).

10. Il rappresentante dell'ente negli organi delle società di capitali partecipate assume la natura di agente contabile in ordine alle quote societarie dell'ente delle quali deve seguire le quantità possedute e il relativo valore.

Art. 93

Immobili oggetto di interventi di manutenzione straordinaria

1. I fabbricati o porzione di fabbricati soggetti ad interventi di ristrutturazione, ampliamento e recupero, restauro e più in generale di manutenzione straordinaria vengono affidati all'aggiudicatario dei lavori, che diventa consegnatario per tutto il periodo nel quale l'immobile è oggetto dell'intervento e fino alla redazione del verbale di chiusura dei lavori e collaudo provvisorio, con rinvio alla disciplina dei capitolati d'onere.

Art. 94

Inventario

1. I beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, nonché crediti, debiti e altre attività e passività patrimoniali sono iscritti e descritti in appositi inventari costituiti da schede, suddivise per categorie e sottocategorie di beni e rapporti giuridici, contenenti per ogni unità elementare di rilevazione i dati ritenuti necessari alla sua esatta identificazione e descrizione.

2. Saranno indicati in particolare i riferimenti al servizio o centro di costo al cui funzionamento il bene è destinato o al quale il rapporto giuridico è attribuito, in base alle norme sulla responsabilità di gestione nella direzione dei servizi o centri di costo di cui alla legge e al presente regolamento.

3. L'inventario generale offre la dimostrazione della consistenza patrimoniale nell'analisi di tutte le componenti e si suddivide in inventari settoriali o di servizio.

4. L'inventario deve essere tenuto costantemente aggiornato con la registrazione delle nuove immissioni e con le cancellazioni delle dismissioni.

5. Annualmente si procede all'aggiornamento dei valori dei beni con la tecnica dell'ammortamento anche ai fini della compilazione del conto economico e del conto del patrimonio.

6. Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario i responsabili dei servizi comunicano al servizio a cui è affidata la tenuta dell'inventario i dati complessivi delle variazioni rilevate nell'anno ai fini della riconciliazione con le registrazioni concomitanti tenute nel corso dell'anno finanziario.

7. Le schede inventariali, le variazioni e le informazioni di cui ai precedenti commi possono essere predisposte e movimentate con strumenti informatici.

Art. 95

Inventario dei beni mobili

1. Il servizio competente alla tenuta dell'inventario dei beni mobili assolve ai seguenti compiti:

- tenuta dell'inventario generale e raccolta degli inventari dei Consegnatari;
- registrazione di tutte le variazioni patrimoniali mediante emissione dei buoni di carico e scarico, inoltre dei giornali d'entrata e d'uscita ai Consegnatari;
- vigilanza sulla gestione dei Consegnatari, rilevazione e segnalazione di irregolarità all'Ente.

2. Tutti i beni mobili durevoli, ad eccezione dei beni mobili di facile consumo o di modico valore, ed i diritti di pertinenza del Comune sono oggetto di inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio dell'Ente a seguito di acquisto, costruzione, donazione o altro. Sono oggetto di cancellazione dall'inventario nel momento in cui cessano di far parte del patrimonio del Comune per vendita, distruzione, perdita e cessione a qualunque titolo.

3. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed all'aggiornamento straordinario degli inventari. Tale attività ha le seguenti finalità:

- a) verifica che tutti i beni mobili riscontrati nei locali di tutti i Servizi del Comune siano contabilizzati;
- b) verifica che tutti i beni mobili in inventario siano presenti nell'edificio di localizzazione, come risulta dai giornali e registri prescritti;
- c) accertamento dell'esistenza di beni mobili da dichiarare in disuso;
- d) accertamento di responsabilità ai Consegnatari in ordine alla custodia e conservazione dei beni mobili.

4. I valori iscritti nell'inventario dei beni mobili confluiscono nel conto generale del patrimonio.

Art. 96

Inventario dei beni immobili comunali

1. I beni immobili di proprietà del Comune sono descritti in inventario.

2. L'inventario generale è composto da:

- inventario dei beni demaniali;
- inventario dei beni patrimoniali indisponibili;
- inventario dei beni patrimoniali disponibili.

3. L'inventario dei beni del demanio Comunale consiste in uno stato descrittivo e valutativo in coerenza con i rispettivi atti catastali e, per quelli trasferiti dallo Stato, Regione e Provincia, con i rispettivi decreti di trasferimento e conseguenti verbali di consegna.

4. L'inventario dei beni patrimoniali indisponibili e disponibili consiste in uno stato descrittivo, documentale e valutativo del bene, anche su supporto informatico, comprendente le seguenti indicazioni:

- il luogo, la denominazione, la qualità;
- i dati catastali, la stima e la rendita imponibile;

- i titoli di provenienza;
- l'estensione;
- l'agibilità, il collaudo e le certificazioni d'idoneità degli impianti previsti dalla vigente normativa;
- il valore fondiario approssimativo;
- l'uso o servizio speciale a cui sono destinati;
- la durata di tale destinazione;
- la destinazione urbanistica;
- l'eventuale vincolo di bene di interesse storico-artistico;
- la concessione in uso a terzi e le forme di gestione,
- l'ammontare delle quote di ammortamento applicate;
- gli eventuali redditi;
- il centro di responsabilità cui l'immobile è attribuito;
- il centro di costo-ricavo presso il quale il bene è utilizzato;
- il valore economico costituito dal prezzo di acquisto o di prima valutazione, aumentato degli investimenti effettuati per manutenzioni straordinarie e diminuito delle quote annue di ammortamento. L'insieme di tali valori costituisce parte del registro dei cespiti ammortizzabili.

5. Altre voci utili per la classificazione, inventariazione, valorizzazione dei beni successivamente individuate, saranno comunque inserite nell'inventario. Ogni singolo stato descrittivo è altresì corredato della documentazione relativa consistente nelle certificazioni, attestazioni e dichiarazioni diverse idonee in base alla legislazione vigente.

Art. 97

Inventario, carico e scarico di beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal servizio che tiene l'inventario e firmati dall'agente consegnatario responsabile e dal responsabile del servizio a cui sono assegnati in gestione.

2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdite, deterioramenti, cessioni o altri motivi è disposta con deliberazione dell'organo esecutivo sulla base di motivata proposta del responsabile del servizio.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegrazione o di risarcimento del danno a carico del responsabile, ed è portato a conoscenza dell'agente consegnatario al fine della presentazione del conto della gestione e dell'esame di questo da parte della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

4. Il servizio finanziario, sulla base degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Art. 98

Materiali di consumo e di scorta

1. I materiali ed oggetti di facile consumo non sono inventariati.

2. La contabilizzazione avviene con buoni di carico e di scarico emessi in conto della gestione di magazzino.

3. Per la gestione, la custodia e la conservazione dei materiali di consumo e costituenti scorta sono istituiti uno o più magazzini con individuazione del relativo responsabile e con la tenuta di una contabilità di carico e scarico cronologica e sistematica.

4. Le giacenze di magazzino e le scorte di materiali di consumo sono quantificate al termine di ogni esercizio.

Art. 99

*Attività finanziarie immobilizzate,
loro valutazione e inventariazione*

1. Costituiscono attività finanziarie immobilizzate e confluiscono nel conto del patrimonio i titoli detenuti a scopo di investimento, le partecipazioni azionarie in imprese controllate e collegate e i crediti verso imprese controllate e collegate.

2. I titoli e le partecipazioni sono iscritti in inventario al costo di sottoscrizione (valore nominale) tenendo conto di eventuali perdite ed incrementi di valore deliberate dalle società partecipate. In caso di variazione del capitale sociale l'Amministrazione comunale deve provvedere alla conseguente rettifica dei valori già iscritti in inventario.

CAPO XIV
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 100

Organo di revisione economico-finanziaria

1. La nomina dei componenti del Collegio dei Revisori o revisore unico dell'Ente avviene nel rispetto della normativa vigente nel tempo.

2. Il Consiglio, successivamente alla comunicazione da parte della Prefettura dei nominativi sorteggiati, provvede tempestivamente all'elezione dei componenti del Collegio/ Revisore unico dei conti.

3. Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito registro.

Art. 101

Cessazione dall'incarico

1. Per la cessazione dall'incarico di revisore si applicano le norme di legge.

2. In particolare cessa dall'incarico il revisore per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo continuativo non inferiore a tre mesi.

Art. 102

Attività di collaborazione con il Consiglio

1. Ai fini di svolgere l'attività di collaborazione con l'organo consiliare nelle funzioni di indirizzo e di controllo l'organo di revisione esprime pareri a proposte, oltre a quelli previsti dalla legge, anche nelle seguenti principali materie:

- politiche dell'Ente in materia tributaria e tariffaria;
- politiche di investimento e relative fonti di finanziamento con particolare riferimento al ricorso all'indebitamento;
- politiche generali di entrata;
- politiche del personale e relativi costi;
- gestione patrimoniale;
- servizi pubblici locali e forme associative e di cooperazione;
- verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio;
- riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio ai sensi di legge;
- assestamento generale di bilancio;
- altri adempimenti di vigilanza e controllo previsti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 103

Mezzi per lo svolgimento dei compiti

1. Al fine di consentire all'organo di revisione di svolgere i propri compiti l'ente deve riservare un locale adeguatamente attrezzato per le riunioni e per la stesura, conservazione e archiviazione dei documenti.

CAPO XIV
IL SERVIZIO DI ECONOMATO

ART. 104

L'Economo Agente Contabile

1. L'Economo e colui che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, in quanto gestori di fondi comunali, sono considerati contabili e quindi soggetti alla giurisdizione amministrativa ed alla conseguente responsabilità ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs 18/08/2000, n 267.

ART. 105

Affidamento Servizio

1. Il servizio economato è affidato, con provvedimento del Responsabile del servizio, all'economo comunale, anch'esso individuato e nominato dal Responsabile del servizio, che lo svolge sotto l'immediata vigilanza e coordinamento dei Responsabili delle relative spese e del responsabile del servizio finanziario dell'Ente. In caso di assenza o di impedimento temporaneo dell'economo, dette funzioni saranno svolte provvisoriamente da un dipendente di pari categoria incaricato dal Responsabile del Servizio.

ART. 106

Le spese sostenibili dal servizio

1. Le funzioni di gestione del servizio di economato si riferiscono alle seguenti principali spese:

- acquisto di valori bollati;
- riparazioni minute di attrezzature e macchine;
- acquisti minuti di beni e materie di pronto consumo e impiego che non richiedono gestione di magazzino;
- pubblicazioni, avvisi, inserzioni varie;
- acquisto di libri, pubblicazioni, riviste specializzate e altro materiale ritenuto della stessa natura;
- altre minute spese ordinarie di ufficio che devono essere sostenute in contanti per ragioni di funzionalità immediata del bene o servizio richiesto.

2. Le funzioni del servizio di economato non possono riguardare spese programmabili secondo le procedure amministrative ordinarie o che alimentino il magazzino, rappresentando queste funzioni di provveditorato acquisti.

3. Possono essere sostenute le spese relative alle anticipazioni per viaggi e missioni di amministratori e dipendenti nei limiti di legge o di regolamento.

Art. 107

Il fondo di dotazione dell'economo

1. L'economo è dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo, reintegrabile con cadenza trimestrale previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate, riscontrato e vistato dall'unità organizzativa competente del servizio finanziario e approvato dal responsabile del servizio finanziario con propria determinazione.

2. Il fondo di dotazione è assegnato all'economo mediante mandati di anticipazione imputati alle "spese per servizi per conto di terzi" per importi non superiori al fabbisogno di un trimestre.

3. Il fondo è utilizzabile esclusivamente per il pagamento entro il limite unitario di 500,00 euro per le spese disciplinate dal presente regolamento con emissione di buoni d'ordine numerati progressivamente.

4. Le somme liquide conservate per il servizio non devono eccedere il normale fabbisogno di cassa e comunque devono essere mantenute entro il limite di 2.000,00 euro.

5. Al termine dell'esercizio è emesso mandato a saldo per credito a favore dell'economista ovvero ordine di introito per debito di valore per somme rimaste disponibili a valere sul fondo di anticipazione.

Art. 108

Registro cronologico di cassa

1. L'economista tiene un unico registro cronologico di cassa per tutte le operazioni effettuate indicando le anticipazioni ricevute, le spese effettuate, i rimborsi delle anticipazioni nonché gli estremi dei buoni d'ordine emessi per i prelievi operati nel corso dell'esercizio dal fondo di anticipazione ricevuto.

Art. 109

Verifiche di cassa

1. Oltre alle verifiche ordinarie di cassa previste dalla legge il responsabile del servizio economico finanziario può attivare verifiche in corso d'esercizio al fine di verificare l'osservanza delle norme regolamentari, la regolarità della gestione della liquidità e della tenuta delle scritture contabili da parte dell'economista.

Art. 110

Responsabilità

1. L'economista è responsabile personalmente delle somme ricevute in anticipazione e della regolarità dei pagamenti eseguiti esclusivamente per gli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni e per le spese indicate nel presente regolamento.

Art. 111

Il conto giudiziale

1. L'economista quale agente contabile di diritto ha l'obbligo della resa del conto annuale della propria gestione.

2. Il conto espone i seguenti elementi:

- l'esercizio nel quale è stata effettuata la gestione che può riguardare anche un periodo infrannuale;
- il numero d'ordine delle operazioni effettuate nel corso della gestione;
- i riassunti mensili delle anticipazioni e dei rimborsi periodici che deve trovare corrispondenza nel giornale di cassa o nelle scritture tenute dall'economista;
- il numero dei mandati di anticipazione allegati al conto con l'indicazione dell'importo e degli estremi delle operazioni di prelievo delle somme del tesoriere;
- il numero dei buoni d'ordine allegati al conto, con indicazione dell'importo e degli estremi delle operazioni di erogazione dei fondi ricevuti in anticipazione;
- gli estremi delle determinazioni di scarico del responsabile del servizio economico finanziario al fine della ricostituzione periodica del fondo di anticipazione;
- le rilevazioni di tutti i fatti di significativa rilevanza riferiti alla gestione dell'economista quali perdite, smarrimenti furti e altri eventi gestionali straordinari;

– il riepilogo del numero delle registrazioni contenute nel conto.

3. Gli importi di ciascuna operazione devono corrispondere alle risultanze delle scritture contabili dell'ente e alle rilevazioni di tesoreria per quanto riguarda i prelievi e i versamenti.

4. Il conto è sottoscritto dall'economista ed è sottoposto al visto di regolarità contabile del servizio economico finanziario che lo parifica con le scritture contabili dell'ente.

5. I documenti che l'economista deve allegare al conto giudiziale sono i seguenti:

- il provvedimento di legittimazione all'incarico di economista;
- la documentazione giustificativa del carico di denaro o valori in cassa dell'inizio della gestione;
- la documentazione giustificativa relativa alle movimentazioni nel corso della gestione sia per le variazioni aumentative, sia diminutive, rispetto alla consistenza iniziale;
- i verbali di eventuali passaggi di gestione;
- la relazione dei revisori dei conti e i verbali delle verifiche di cassa sia ordinarie, sia straordinarie;
- i verbali di verifica di cassa attivate dal servizio economico finanziario;
- i discarichi per variazioni e annullamenti e i discarichi amministrativi per altre cause (smarrimenti, furti, ecc.);
- l'attestazione sulla mancanza di rilievi e contestazioni all'economista rilasciata da parte del segretario e del responsabile del servizio economico finanziario;
- il conto finale della gestione regolarmente sottoscritto dall'economista.

CAPO XV
SCRITTURE CONTABILI

ART. 112

Sistema di scritture

1. Il sistema delle scritture contabili è impostato in modo da consentire la rilevazione delle operazioni gestionali dell'ente sotto gli aspetti:

- a) finanziario, relativamente alle somme accertate, riscosse e da riscuotere e delle somme impegnate, pagate e da pagare a fronte, rispettivamente, di ciascuna risorsa e di ciascun intervento iscritti in bilancio, nonché di ciascun residuo;
- b) patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio e per consentire la dimostrazione della consistenza all'inizio di ciascun esercizio, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché della consistenza alla chiusura dell'esercizio;
- c) economico, al fine di consentire l'individuazione delle componenti positive e negative del risultato economico, secondo i criteri della competenza economica previsti dalla normativa vigente. La determinazione del risultato d'esercizio e dei risultati dei singoli servizi implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio.

Art. 113

Contabilità finanziaria

1. La contabilità finanziaria registra e analizza i risultati contabili della gestione secondo criteri di competenza finanziaria mista organizzando le risultanze per natura delle entrate e delle spese.

2. La contabilità finanziaria è gestita mediante idonei supporti informatici, con l'impiego dei seguenti principali documenti:

- a) il mastro delle entrate contenente lo stanziamento iniziale iscritto in bilancio, le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa o capitolo;
- b) il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale iscritto in bilancio e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun intervento o capitolo;
- c) l'elenco dei residui attivi, in cui sono specificati i crediti suddivisi per risorsa, risultanti all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio stesso;
- d) l'elenco dei residui passivi, in cui sono specificati i debiti suddivisi per anno di provenienza e per ciascun intervento risultante all'inizio dell'esercizio, le somme pagate e quelle rimaste da pagare alla fine dell'esercizio stesso;
- e) il giornale cronologico delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento;
- f) ogni altro registro utile per la completa rilevazione e dimostrazione dei movimenti finanziari.

Art. 114

Rapporti fra contabilità finanziaria e contabilità generale

1. Ai fini della rappresentazione dei risultati della gestione è richiesta la dimostrazione delle relazioni esistenti tra la rappresentazione dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario e quella sotto il profilo economico patrimoniale.

2. Per realizzare tale finalità la dimostrazione delle relazioni esistenti si realizza nel prospetto di conciliazione previsto dall'ordinamento.

3. L'ente dettaglia in apposite carte di lavoro da allegare al prospetto le rettifiche e le integrazioni apportate agli accertamenti e agli impegni.

CAPO XVI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 115

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15^o giorno successivo alla pubblicazione.
2. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione.
3. Tutte le precedenti norme regolamentari, nonché quelle in contrasto con le disposizioni del presente regolamento sono abrogate.